

# Notiziario

**NotiziarioINCAonline**  
**N. 1 / 2026**

**Essere cittadini oggi**

**La nuova cittadinanza italiana  
tra nascita e diritti negati**



*il Patronato della CGIL*

## Sommario

### **Essere cittadini oggi La nuova cittadinanza italiana tra nascita e diritti negati**

#### **La cittadinanza come chiave di accesso ai diritti: il ruolo dell'Inca Cgil**

■ Michele Pagliaro 7

#### **Cittadinanza selettiva e tutela dei minori: prime letture della riforma del 2025**

■ Giulia Crescini 11

#### **RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA IN FAVORE DI FIGLI NATI ALL'ESTERO DI CITTADINI NATURALIZZATI**

#### **La riforma della cittadinanza e i figli minori di cittadini naturalizzati: limiti applicativi dell'art. 3-bis in combinato disposto con l'art. 14 L. 91/1992**

■ Federica Remiddi 17

#### **Il concetto di convivenza ai sensi dell'art. 14 della legge sulla cittadinanza n. 91/1992**

■ Vittoria Garosci 27

#### **La residenza pregressa e la presenza di fatto: analisi della giurisprudenza anche in relazione alla cittadinanza al compimento della maggiore età**

■ Alberto Pasquero 33

**Diritto dei figli minori all'acquisto automatico della cittadinanza e ritardi nella definizione del procedimento di cittadinanza: accolto ricorso al Tribunale di Roma**

■ Gennaro Santoro

41

**Gli effetti discriminatori della riforma sulla trasmissione ai figli minori delle nuove cittadinne**

■ Maria Cristina Romano

45

**SEZIONE FINALE**

**Profili di discriminazione tra cittadini *iure sanguinis* e cittadini naturalizzati: il termine dei due anni e la dichiarazione entro un anno dalla nascita**

■ Livia Stamme

53

*Essere cittadini oggi*



*La nuova cittadinanza italiana tra  
nascita e diritti negati*



# La cittadinanza come chiave di accesso ai diritti: il ruolo dell'Inca Cgil

■ Michele Pagliaro\*

**C**on questo primo approfondimento dell'anno, il Notiziario Inca intende dedicare uno spazio organico e strutturato al tema della cittadinanza, affrontandolo in una prospettiva ampia e articolata. A questo tema dedicheremo due numeri: uno dedicato al riconoscimento della cittadinanza italiani in favore di figli nati all'estero di cittadini naturalizzati. Successivamente, in attesa di chiarimenti da parte della Corte Costituzionale, che ha recentemente respinto le questioni di legittimità relative al decreto legge 36/2025 in materia di cittadinanza, faremo un approfondimento sulla cittadinanza iure sanguinis per i nati all'estero.

La scelta di aprire l'anno con questo focus risponde alla volontà di fornire a una vasta platea di persone interessate al tema un solido quadro di riferimento, capace di restituire la complessità dello scenario attuale e di offrire strumenti utili per comprendere le dinamiche in atto. Il nostro obiettivo è costruire una base condivisa di analisi e conoscenza, avvalendosi di contributi qualificati, che consenta non solo di fotografare lo stato della normativa e delle prassi, ma anche di aprire un confronto consapevole e informato.

Il tema della cittadinanza rappresenta, da sempre, un ambito centrale per l'azione dell'Inca Cgil. Esso incrocia in modo diretto i diritti civili e sociali, l'accesso alle tutele, la possibilità di esercitare pienamente la propria partecipazione alla vita democratica e l'effettiva uguaglianza delle persone che vivono, lavorano o mantengono un legame con il nostro Paese. Per un Patronato che fonda la propria missione sulla tutela dei diritti e sull'assistenza gratuita, la cittadinanza non è solo una questione giuridica o amministrativa, ma un elemento sostanziale che determina il grado di inclusione, protezione e riconoscimento delle persone.

---

\* Presidente di Inca Cgil

L'impegno dell'Inca Cgil sui temi delle migrazioni e della mobilità internazionale costituisce uno dei pilastri fondamentali dell'attività del Patronato. La nostra attività nasce dall'esigenza di rispondere a un contesto radicalmente mutato, in cui la mobilità internazionale non può più essere letta esclusivamente attraverso categorie tradizionali e unidirezionali, come l'emigrazione o l'immigrazione. Al contrario, ci troviamo di fronte a un fenomeno sempre più circolare, interconnesso e complesso, che coinvolge persone, famiglie e lavoratori lungo traiettorie multiple e spesso non lineari.

Le analisi condotte dall'Inca Cgil negli ultimi anni hanno messo in evidenza alcuni elementi strutturali di questo mutamento: la crescita della nuova emigrazione italiana, l'aumento dei flussi migratori intra-europei, le migrazioni da Paesi Terzi verso l'Italia, la circolarità dei lavoratori che si spostano tra più Paesi nel corso della loro vita lavorativa e il ruolo dell'Italia come Paese di transito, di arrivo e di partenza. Tutti questi fattori concorrono a delineare un quadro in cui la cittadinanza assume un valore strategico, poiché incide direttamente sulla possibilità di accedere ai diritti, ai sistemi di welfare e alle tutele sociali, sia in Italia sia all'estero.



In questo scenario, l'Inca Cgil ha sviluppato una visione unificata e trasversale, necessaria per affrontare in modo efficace i nuovi bisogni che emergono dalla mobilità globale. Grazie ai protocolli sottoscritti con il Ministero dell'Interno – in particolare con il Dipartimento di Polizia di Frontiera e Immigrazione e con il Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione – il Patronato offre informazione, assistenza e consulenza per le principali pratiche relative all'ingresso, al soggiorno e alla permanenza in Italia. Questo impegno va ben oltre la dimensione amministrativa, poiché mira a garantire parità di trattamento, accesso alle prestazioni e tutela effettiva dei diritti.

La cittadinanza, in questo contesto, assume un significato che riguarda tanto le persone migranti che arrivano in Italia quanto i cittadini e le cittadine italiane all'estero. Per i primi, essa rappresenta spesso il punto di arrivo di un percorso di stabilizzazione e integrazione, che consente di superare condizioni di precarietà giuridica e di rafforzare l'accesso ai diritti sociali. Per i secondi, la cittadinanza mantiene un valore essenziale nel garantire il legame con il Paese d'origine, la tutela previdenziale e assistenziale e la possibilità di esercitare diritti anche a distanza.

Negli ultimi anni, tuttavia, il tema della cittadinanza e, più in generale, quello che ruota attorno alle emigrazioni e alle immigrazioni è stato oggetto di continue modifiche normative, trasformazioni procedurali e strumentalizzazioni politiche.

Tali interventi hanno spesso prodotto un restringimento del perimetro delle tutele e hanno inciso negativamente sull'azione dei Patronati, che da sempre operano a supporto delle persone. Questo processo ha comportato un aumento della complessità delle pratiche, un aggravio degli oneri per gli utenti e una crescente difficoltà nell'esercizio dei diritti.

Un esempio emblematico di questa tendenza è rappresentato dalla gestione del decreto flussi. L'esclusione dei Patronati dall'accesso al Portale Ali per l'inoltro delle domande di nulla osta al lavoro ha determinato una grave interruzione dell'attività di assistenza gratuita garantita negli ultimi sedici anni. Tale scelta, in contrasto con quanto previsto dal protocollo firmato nel 2007 tra il Ministero dell'Interno e gli Istituti di Patronato, ha avuto come conseguenza un aumento delle attività di natura legale e dei costi a carico delle persone interessate, favorendo al contempo il ricorso a servizi a pagamento.

Questa decisione ha inciso in modo particolarmente pesante sulle persone più fragili, limitando l'accesso a canali regolari di ingresso e lavoro e rischiando di alimentare fenomeni di irregolarità e sfruttamento. In un contesto in cui il fabbisogno di manodopera straniera è crescente, il ruolo dei Patronati come soggetti di supporto e di garanzia della legalità è stato indebolito, con ricadute dirette sulla tutela dei diritti e sull'efficacia delle politiche migratorie.

Allo stesso tempo, l'attività dell'Inca Cgil si confronta quotidianamente con nuove tipologie di richieste che superano le tradizionali pratiche previdenziali e assistenziali. Sempre più persone si rivolgono al Patronato per informazioni sui diritti sociali transnazionali, per la tutela legale internazionale, per l'accesso a sistemi di welfare multipli e per l'orientamento nei percorsi di mobilità tra più Paesi. Ciò richiede competenze integrate e una rete internazionale capace di agire in modo coordinato.

In questa direzione si collocano anche i numerosi progetti internazionali e nazionali a cui l'Inca ha partecipato come capofila o partner, finanziati dall'Unione europea e dall'Italia, e incentrati su migrazione, formazione, integrazione e diritti dei lavoratori. Dalle iniziative volte alla sicurezza sociale e alle condizioni di lavoro atipico, ai percorsi di formazione pre-partenza per i ricongiungimenti familiari, fino ai progetti di supporto ai titolari di protezione internazionale e di contrasto allo sfruttamento lavorativo, l'impegno del Patronato va avanti da anni e non accenna a fermarsi.

Questo numero del Notiziario Inca si propone dunque come una prima fotografia della situazione attuale in materia di acquisizione della cittadinanza. Non si

tratta di un punto di arrivo, ma di uno strumento di approfondimento e di lavoro, pensato per stimolare il confronto tra le professioniste e i professionisti e per accompagnare una riflessione collettiva su un tema destinato a rimanere centrale nel dibattito pubblico. L'Inca Cgil continuerà a monitorare con attenzione l'evoluzione delle normative sulla cittadinanza, consapevole che da esse dipende una parte significativa dell'effettività dei diritti e della qualità della democrazia.

# Cittadinanza selettiva e tutela dei minori: prime letture della riforma del 2025

■ Giulia Crescini\*

**L**a riforma della cittadinanza introdotta dal d.l. n. 36/2025, convertito con modificazioni dalla l. n. 74/2025, costituisce un intervento di rottura dell'impianto sistematico della legge n. 91/1992, incidendo su principi che, sino ad oggi, avevano trovato applicazione tendenzialmente uniforme nella disciplina dell'attribuzione e del riconoscimento dello *status civitatis*. L'introduzione del nuovo art. 3-bis, unitamente alla riscrittura dell'art. 14, impone una rilettura complessiva della materia, non più governata da regole omogenee ma articolata su fattispecie differenziate, fondate in primo luogo sul luogo di nascita.

Per la prima volta, infatti, la legge sulla cittadinanza opera una distinzione strutturale tra soggetti nati in Italia e soggetti nati all'estero, attribuendo a questi ultimi un regime speciale, derogatorio e restrittivo. Il nuovo art. 3-bis introduce una disciplina eccezionale che si fonda su una *fiction iuris* di portata inedita: il nato all'estero, anche anteriormente all'entrata in vigore della norma, viene considerato come non aver mai acquistato la cittadinanza italiana, salvo il ricorrere di specifiche ipotesi derogatorie. Si tratta di una previsione che interviene retroattivamente su uno status tradizionalmente qualificato dalla giurisprudenza come originario, imprescrittibile e accertabile con effetti *ex tunc*.

Al riconoscimento della cittadinanza italiani in favore di figli nati all'estero di cittadini naturalizzati dedicheremo un ulteriore approfondimento. La recente decisione della Consulta, che a marzo 2026 ha respinto le questioni di legittimità costituzionale relative al decreto legge 36/2025, rendono infatti necessarie attente e ponderate riflessioni, che saranno possibili solo dopo la pubblicazione della sentenza. La questione, infatti, riguarda i criteri più stringenti con cui ottenere la cittadinanza italiana per discendenza.

Tuttavia, la riforma non si limita a comprimere la trasmissione della cittadinanza

---

\* Avvocata, componente del Collegio Legale Nazionale di Inca Cgil

iure sanguinis lungo le linee generazionali più remote, ma introduce una differenziazione interna alla categoria dei nati all'estero, incidendo anche sulla trasmissione della cittadinanza ai figli di cittadini italiani attuali. In altri termini, la riforma non riguarda esclusivamente il passato delle discendenze, ma investe direttamente il futuro della cittadinanza, ridefinendo le condizioni alle quali lo status può essere trasmesso ai figli nati fuori dal territorio della Repubblica.

In questo quadro, assume rilievo centrale la distinzione tra cittadinanza per nascita e cittadinanza per naturalizzazione, distinzione che la riforma utilizza come criterio implicito di gerarchizzazione dello status. I figli nati all'estero di cittadini italiani per nascita continuano a beneficiare di meccanismi di attribuzione relativamente semplificati (in particolare mediante dichiarazione di volontà), mentre i figli di cittadini italiani per naturalizzazione vedono l'accesso allo status subordinato a requisiti ulteriori, di natura temporale e territoriale, che rendono la trasmissione differita, condizionata o, in concreto, difficilmente realizzabile. Ne deriva una disciplina che, pur formalmente neutra, produce effetti selettivi e discriminatori, anche in relazione alle condizioni materiali e sociali dei soggetti interessati.



I contributi di questo numero si concentrano dunque sulla nuova disciplina relativa ai figli minori conviventi di cittadini stranieri che acquistano la cittadinanza italiana per naturalizzazione. La modifica dell'art. 14 della legge n. 91/1992, letta in combinato disposto con il nuovo art. 3-*bis*, determina il superamento dell'automatismo tradizionalmente riconosciuto a tutela dell'unità familiare, trasformando l'acquisto della cittadinanza da parte del minore da diritto conseguenziale e automatico in una fattispecie complessa, subordinata a una pluralità di presupposti ulteriori.

In particolare, il requisito della residenza legale biennale del minore, unitamente alle interpretazioni amministrative che richiamano la necessità di una residenza pregressa e successiva del genitore neocittadino, introduce una condizione proiettata nel futuro, che subordina il riconoscimento dello status a eventi non ancora verificatisi al momento dell'acquisto della cittadinanza da parte del genitore. Tale impostazione altera la natura giuridica dell'acquisto ex art. 14, incidendo su una posizione che la giurisprudenza ha costantemente qualificato come diritto soggettivo perfetto, e introducendo un'alea temporale incompatibile con i principi di certezza del diritto e di tutela dell'affidamento, soprattutto con riferimento alla posizione dei minori.

La riforma solleva, pertanto, una pluralità di questioni di ordine costituzionale e sistematico: dalla compatibilità della retroattività sostanziale del nuovo art. 3-*bis*

con i principi di ragionevolezza e proporzionalità, alla tenuta dell'assetto differenziato tra cittadini per nascita e cittadini per naturalizzazione, sino ai profili di compressione della tutela dell'unità familiare e dell'interesse superiore del minore. La presente rassegna affronta tali questioni prevalentemente sul piano giuridico, con l'obiettivo di fornire strumenti interpretativi e operativi. Gli articoli sono incentrati sulla trasmissione della cittadinanza ai figli nati all'estero, con particolare riguardo alle modifiche dell'art. 14 e alle loro ricadute sui minori. Quando il quadro sarà più chiaro, dedicheremo un ulteriore approfondimento alle modifiche alla trasmissione iure sanguinis.

In entrambi gli ambiti, l'approccio è quello di valorizzare in modo sistematico la giurisprudenza formatasi anteriormente alla riforma, utilizzandola come parametro di confronto per valutare la compatibilità delle nuove disposizioni con i principi costituzionali e per delineare possibili letture costituzionalmente orientate. La partita rimane, in ogni caso, aperta: al di là delle questioni di legittimità costituzionale, della cui bocciatura si attendono i dettagli, vanno considerate le diverse opzioni interpretative praticabili. I prossimi mesi saranno decisivi per delineare un quadro più chiaro.



A decorative graphic consisting of several triangles of different colors (blue, orange, purple, green) scattered across the page. Some triangles are solid, while others are outlined. They are arranged in a way that suggests movement or a path.

*Riconoscimento della cittadinanza  
italiana in favore di figli nati all'estero  
di cittadini naturalizzati*



# La riforma della cittadinanza e i figli minori di cittadini naturalizzati: limiti applicativi dell'art. 3-bis in combinato disposto con l'art. 14 L. 91/1992

■ Federica Remiddi\*

## Introduzione

Il decreto-legge n. 36 del 2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 74 del 2025, ha inciso in modo significativo sulla disciplina della cittadinanza italiana, intervenendo in particolare sul principio della trasmissione automatica dello *status civitatis* ai soggetti nati all'estero.

L'attenzione della dottrina e degli operatori si è finora concentrata prevalentemente sulle disposizioni che hanno introdotto limiti generazionali alla cittadinanza *iure sanguinis*, segnando un deciso mutamento rispetto al precedente assetto normativo, caratterizzato dall'assenza di vincoli temporali e territoriali.

Meno esplorate appaiono, invece, le conseguenze della riforma su fattispecie diverse e ontologicamente distinte, segnatamente quelle relative ai figli minori di cittadini stranieri che acquistano la cittadinanza italiana per naturalizzazione e che, pur essendo nati all'estero, risultano stabilmente residenti nel territorio della Repubblica.

In tale ambito, il nodo interpretativo centrale concerne il rapporto tra il nuovo art. 3-bis della legge n. 91 del 1992, introdotto dal decreto-legge n. 36 del 2025, e l'art. 14 della medesima legge, che disciplina l'acquisto automatico della cittadinanza da parte dei figli minori conviventi di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana.

L'interpretazione amministrativa emersa a seguito della riforma tende ad applicare in modo estensivo l'art. 3-bis anche alle ipotesi di acquisto della cittadinanza per naturalizzazione del genitore, con l'effetto di restringere in maniera signifi-

---

\* Avvocata del Foro di Roma



cattiva – e, come si cercherà di dimostrare, irragionevole – l’ambito applicativo dell’art. 14 nei confronti dei minori nati all’estero.

Il presente contributo intende analizzare criticamente tale impostazione, sostenendo che l’art. 3-*bis* è stato concepito dal legislatore con esclusivo riferimento alla cittadinanza *iure sanguinis* e non trova applicazione, se non in ipotesi del tutto peculiari, nelle fattispecie di acquisto della cittadinanza per naturalizzazione, nelle quali l’art. 14 continua a operare secondo una logica autonoma, fondata sulla tutela dell’unità familiare e sul superiore interesse del minore.

### **La disciplina previgente dell’art. 14 della legge n. 91 del 1992**

Nella sua formulazione originaria, l’art. 14 della legge n. 91 del 1992 prevedeva un meccanismo di acquisto automatico della cittadinanza italiana in favore dei figli minori di chi acquistava o riacquistava la cittadinanza italiana, subordinato alla sola condizione della convivenza con il genitore.

La disposizione stabiliva, infatti, che i figli minori conviventi di chi acquistava o riacquistava la cittadinanza italiana divenissero automaticamente cittadini italiani, ferma restando la possibilità, una volta raggiunta la maggiore età, di rinunciare allo status in presenza di un’altra cittadinanza.

Il luogo di nascita del minore risultava del tutto irrilevante ai fini dell’applicazione della norma, così come non era richiesto alcun requisito temporale di residenza nel territorio nazionale. L’art. 14 si configurava, pertanto, come una fattispecie di estensione automatica dello *status civitatis*, ispirata all’esigenza di salvaguardare l’unità familiare e di evitare che, all’interno del medesimo nucleo, convivessero soggetti titolari di differenti status giuridici.

In tale prospettiva, l’acquisto della cittadinanza da parte del genitore fungeva da presupposto unico e sufficiente per l’estensione automatica ai figli minori conviventi, senza che fosse richiesto un autonomo accertamento del grado di integrazione del minore o del suo legame con il territorio nazionale.

### **Le modifiche introdotte dalla riforma: il nuovo art. 14 e l’art. 3-*bis* della L. n. 91 del 1992**

Il decreto-legge n. 36 del 2025, come convertito dalla legge n. 74 del 2025, ha introdotto due rilevanti innovazioni nella legge n. 91 del 1992: da un lato, l’inserimento dell’art. 3-*bis*, volto a limitare la trasmissione automatica della cittadinanza ai soggetti nati all’estero; dall’altro, la modifica dell’art. 14, mediante l’introduzione di un ulteriore requisito per l’acquisto della cittadinanza da parte dei figli minori conviventi.

L'art. 3-*bis* prevede, in via generale, che il soggetto nato all'estero e in possesso di altra cittadinanza sia considerato come non aver mai acquistato la cittadinanza italiana, introducendo una preclusione che opera anche con riferimento a fattispecie anteriori all'entrata in vigore della disposizione. A tale principio generale il legislatore ha affiancato una serie di ipotesi derogatorie, fondate sulla sussistenza di elementi idonei a dimostrare un legame effettivo con la Repubblica, quali il possesso esclusivo della cittadinanza italiana da parte di un ascendente di primo o secondo grado ovvero la residenza in Italia del genitore prima della nascita del figlio e per due anni dopo l'acquisto della cittadinanza.

Parallelamente, in sede di conversione, è stato modificato l'art. 14 della legge n. 91 del 1992, introducendo il requisito della residenza legale continuativa in Italia del minore per almeno due anni alla data di acquisto o riacquisto della cittadinanza da parte del genitore, ovvero dalla nascita nei casi in cui il minore abbia un'età inferiore ai due anni. Tale intervento ha inciso su una fattispecie che, nella disciplina previgente, era caratterizzata da un marcato automatismo e dalla centralità del requisito della convivenza.

La compresenza delle due disposizioni ha sollevato, sin dall'entrata in vigore della riforma, rilevanti questioni interpretative, in particolare con riferimento all'ambito applicativo dell'art. 3-*bis* e al suo possibile coordinamento con l'art. 14. In particolare, il richiamo operato nell'incipit dell'art. 3-*bis* a una pluralità di norme della legge n. 91 del 1992, tra cui lo stesso art. 14, ha indotto l'amministrazione a ritenere che il nuovo principio di non trasmissibilità della cittadinanza ai nati all'estero trovi applicazione anche nei confronti dei figli minori di cittadini che acquistano la cittadinanza italiana per naturalizzazione.

Come si vedrà, tale impostazione solleva rilevanti criticità sul piano letterale, sistematico, teleologico e costituzionale soprattutto nella misura in cui conduce a sovrapporre due fattispecie tra loro distinte e a incidere in modo significativo sull'ambito applicativo dell'art. 14, oltre quanto espressamente previsto dal legislatore.

### **L'interpretazione amministrativa dell'art. 3-*bis* e i suoi effetti applicativi**

A seguito dell'entrata in vigore della riforma, il Ministero dell'Interno ha adottato un'interpretazione estensiva dell'art. 3-*bis* della legge n. 91 del 1992, ritenendo che il principio di non trasmissibilità della cittadinanza italiana ai soggetti nati all'estero trovi applicazione anche nelle ipotesi di acquisto della cittadinanza per naturalizzazione del genitore, disciplinate dall'art. 14 della medesima legge.

Tale impostazione è stata formalizzata con la circolare del 24 luglio 2025, nella quale si afferma che, ai fini dell'applicazione dell'art. 14, rileverebbe esclusivamente la deroga prevista dall'art. 3-bis, comma 1, lettera d). Ne consegue che l'acquisto della cittadinanza da parte dei figli minori conviventi di cittadini naturalizzati sarebbe sempre ammesso nel caso di minori nati in Italia o di minori nati all'estero privi di altra cittadinanza, mentre risulterebbe possibile solo in via eccezionale per i minori nati all'estero e in possesso di altra cittadinanza.

In quest'ultima ipotesi, l'amministrazione, oltre ai requisiti di convivenza e di residenza legale del minore in Italia previsti dal nuovo art. 14, richiede anche che il genitore naturalizzato abbia risieduto in Italia prima della nascita all'estero del figlio e continui a risiedervi per almeno due anni successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana, in conformità a quanto previsto dalla lettera d) dell'art. 3-bis.

Sul piano applicativo, tale interpretazione comporta conseguenze di particolare rilievo. In primo luogo, i minori nati all'estero prima che il genitore abbia maturato un periodo di residenza in Italia risultano, di fatto, esclusi dall'ambito applicativo dell'art. 14, anche qualora abbiano successivamente vissuto stabilmente nel territorio nazionale sin dalla prima infanzia. Si escludono ad esempio tutti i minori che siano giunti in Italia insieme ai genitori. In secondo luogo, l'amministrazione ritiene che il procedimento di acquisto della cittadinanza in favore del minore debba essere sospeso per un periodo di due anni successivi al giuramento del genitore, al fine di consentire a quest'ultimo di maturare il requisito della residenza biennale post-naturalizzazione richiesto dall'art. 3-bis.

In tal modo, l'art. 14 viene applicato attraverso una fattispecie complessa e temporalmente articolata, nella quale l'acquisto della cittadinanza da parte del minore non consegue più automaticamente all'acquisto genitoriale, ma resta subordinato al decorso di un ulteriore periodo di tempo, non espressamente previsto dal legislatore. Come si vedrà, tale ricostruzione solleva rilevanti criticità sotto molteplici profili, incidendo in modo significativo sulla coerenza del sistema e sulla tutela della posizione giuridica dei minori interessati.

### **Profili critici dell'interpretazione amministrativa dell'art. 3-bis alla luce dei lavori preparatori**

L'estensione dell'ambito applicativo dell'art. 3-bis della legge n. 91 del 1992 alle fattispecie di acquisto della cittadinanza per naturalizzazione del genitore, come prospettata dall'amministrazione, appare difficilmente conciliabile con il dato normativo e con la ratio complessiva della riforma.



Sotto un primo profilo, di carattere letterale, l'art. 3-*bis* è chiaramente costruito come norma volta a incidere sulla trasmissione della cittadinanza italiana ai soggetti nati all'estero in attuazione del principio dello *ius sanguinis*. Le deroghe previste dalla disposizione, così come le norme richiamate nel suo incipit, fanno tutte riferimento a ipotesi di attribuzione, perdita o riacquisto della cittadinanza fondate sul legame di sangue o su situazioni ad esso strettamente connesse, mentre nessun riferimento è rinvenibile alle fattispecie di acquisto della cittadinanza per naturalizzazione, che si collocano su un piano ontologicamente distinto.

Tale conclusione trova ulteriore conferma sul piano sistematico e su quello teleologico, soprattutto se letta alla luce dei lavori preparatori e del contesto normativo nel quale la disposizione è stata introdotta.

In primo luogo, l'analisi dei lavori parlamentari relativi al decreto-legge n. 36 del 2025 evidenzia con chiarezza che l'intervento normativo è stato concepito con esclusivo riferimento alla cittadinanza *iure sanguinis* e, in particolare, alla trasmissione automatica dello *status civitatis* ai soggetti nati e residenti all'estero. Già nel preambolo del decreto-legge, il Governo dichiara espressamente l'intento di «*introdurre limitazioni nella trasmissione automatica della cittadinanza italiana a persone nate e residenti all'estero, condizionandola a chiari indici della sussistenza di vincoli effettivi con la Repubblica*». Tale enunciazione programmatica delimita in modo inequivoco l'ambito materiale dell'intervento, escludendo che esso sia volto a incidere sulle fattispecie di acquisto della cittadinanza per naturalizzazione, nelle quali il legame con lo Stato è già accertato a monte.

La medesima ratio emerge con particolare evidenza dai Dossier parlamentari predisposti nel corso dell'iter di conversione. In essi si sottolinea come la riforma miri a temperare il principio dello *ius sanguinis* mediante l'introduzione di criteri di effettività del legame con l'Italia, in risposta alla crescita esponenziale delle domande di riconoscimento della cittadinanza da parte di discendenti di emigrati italiani nati all'estero, spesso privi di un collegamento attuale con il territorio nazionale. In tale contesto, l'art. 3-*bis* viene presentato come strumento volto a configurare una «originaria non acquisizione» della cittadinanza per i nati all'estero oltre determinati limiti generazionali, e non come norma idonea a incidere su fattispecie diverse, quali quelle della cittadinanza per naturalizzazione.

Sotto il profilo sistematico, è significativo che le disposizioni espressamente richiamate dall'art. 3-*bis* riguardino esclusivamente ipotesi di cittadinanza fondate sullo *ius sanguinis*, sulla nascita o su situazioni a esse strettamente connesse, incluse la perdita e il riacquisto della cittadinanza a tale titolo. Al contrario, nessuna

delle norme richiamate attiene alla disciplina della naturalizzazione, che resta integralmente regolata dagli artt. 9 e seguenti della legge n. 91 del 1992. Il rinvio all'art. 14 deve pertanto essere interpretato, in coerenza con il contesto normativo, come riferito alle sole ipotesi in cui tale disposizione venga in rilievo in connessione con fattispecie di cittadinanza iure sanguinis, segnatamente nei casi di perdita e successivo riacquisto della cittadinanza da parte del genitore.

Tale lettura trova conferma esplicita nei Dossier parlamentari dove il richiamo all'art. 14 è ricondotto alle ipotesi di rinuncia e di riacquisto della cittadinanza italiana, mentre, con specifico riferimento all'acquisto della cittadinanza da parte dei figli minori a seguito della naturalizzazione del genitore, si ribadisce che l'acquisto interviene automaticamente alla sola condizione della convivenza, senza che siano menzionati requisiti ulteriori rispetto a quelli espressamente previsti dalla norma. Anche dopo la modifica dell'art. 14 introdotta in sede di conversione, l'attenzione del legislatore resta concentrata sul rafforzamento del legame del minore con il territorio nazionale attraverso il requisito della residenza legale, senza alcun riferimento all'applicazione dell'art. 3-*bis* a tali fattispecie.

Sotto il profilo teleologico, l'estensione dell'art. 3-*bis* alle ipotesi di naturalizzazione del genitore risulta dunque eccentrica rispetto alle finalità dichiarate della riforma. Le esigenze di contenimento del numero di potenziali cittadini italiani residenti all'estero, di rafforzamento del «genuine link» e di alleggerimento del carico amministrativo gravante su consolati e comuni, richiamate in modo costante negli atti parlamentari e nei comunicati governativi, non ricorrono nelle fattispecie di cui all'art. 14, ove l'amministrazione si limita a prendere atto di un acquisto già perfezionato a seguito di un procedimento di naturalizzazione che presuppone una lunga e qualificata residenza in Italia.

L'interpretazione amministrativa finisce, per contro, per introdurre un meccanismo applicativo che non solo non è desumibile dal testo normativo, ma risulta altresì in contrasto con la logica complessiva dell'intervento riformatore. L'applicazione combinata dell'art. 14 e dell'art. 3-*bis*, lettera d), comporta infatti l'introduzione di una condizione sospensiva di due anni non prevista dalla legge e strutturalmente incompatibile con la fattispecie del co-acquisto della cittadinanza da parte del genitore e del figlio minore.

Infine, sul piano costituzionale, l'interpretazione in esame produce esiti difficilmente compatibili con i principi di eguaglianza e ragionevolezza, nonché con la tutela del superiore interesse del minore. In particolare, essa conduce a trattamenti differenziati e potenzialmente discriminatori tra minori che versano in si-

tuazioni sostanzialmente analoghe, penalizzando proprio coloro che, pur essendo nati all'estero, hanno sviluppato un radicamento effettivo e duraturo nel territorio nazionale. Ne risulta un assetto normativo applicato in modo tale da svuotare di contenuto la funzione propria dell'art. 14 e da compromettere l'equilibrio complessivo del sistema della cittadinanza. L'irragionevolezza dell'interpretazione amministrativa emerge con particolare evidenza anche sotto il profilo del trattamento differenziato che essa determina all'interno del medesimo nucleo familiare. In applicazione dei criteri elaborati dall'amministrazione, può infatti verificarsi che figli minori conviventi dello stesso genitore, stabilmente residenti in Italia e inseriti nel medesimo contesto familiare e sociale, siano destinatari di regimi giuridici radicalmente diversi in ragione del solo luogo di nascita: in particolare, i figli nati in Italia del cittadino naturalizzato acquisirebbero automaticamente la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 14 della legge n. 91 del 1992, mentre i fratelli o le sorelle nati all'estero – anche se di età maggiore, residenti in Italia da un periodo più lungo e pienamente inseriti nel sistema scolastico e sociale nazionale – ne resterebbero esclusi per effetto dell'applicazione dell'art. 3-*bis*. Si tratta di una disparità di trattamento che non trova alcuna giustificazione sul piano della *ratio legis*, né può essere ricondotta a un diverso grado di integrazione effettiva nel tessuto sociale italiano. Una simile ricostruzione finisce per attribuire rilievo dirimente a un dato meramente accidentale, quale il luogo di nascita, trascurando elementi sostanziali e obiettivi quali la durata della residenza in Italia, la frequenza del sistema scolastico nazionale, l'inserimento linguistico e culturale e la vita familiare svolta stabilmente nel territorio della Repubblica.

Tale esito si pone in evidente contrasto con l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo sia dell'eguaglianza formale sia dell'eguaglianza sostanziale, oltre che con i principi di tutela dell'unità familiare e del superiore interesse del minore, che impongono di evitare frammentazioni dello status giuridico all'interno della famiglia e di valorizzare il concreto percorso di integrazione del minore. L'interpretazione amministrativa in esame, al contrario, conduce a una frattura irragionevole dello *status civitatis* tra fratelli, compromettendo la coerenza del sistema e la funzione inclusiva che l'art. 14 è chiamato a svolgere.

In tale prospettiva, l'estensione dell'art. 3-*bis* alle ipotesi di naturalizzazione non solo altera l'equilibrio sistematico della legge n. 91 del 1992, ma produce esiti irragionevoli e potenzialmente discriminatori, in contrasto con i principi costituzionali di eguaglianza, ragionevolezza e tutela del superiore interesse del minore,

oltre a svuotare di contenuto la funzione propria dell'art. 14 quale strumento di salvaguardia dell'unità familiare.

## **Conclusioni**

L'analisi svolta consente di ritenere che l'estensione dell'ambito applicativo dell'art. 3-*bis* della legge n. 91 del 1992 alle fattispecie di acquisto della cittadinanza italiana per naturalizzazione del genitore non trovi adeguato fondamento né nel dato letterale né nella ratio complessiva della riforma introdotta dal decreto-legge n. 36 del 2025, come convertito dalla legge n. 74 del 2025.

I lavori preparatori e il contesto normativo di riferimento evidenziano infatti come l'intervento del legislatore sia stato concepito per incidere esclusivamente sulla trasmissione della cittadinanza *iure sanguinis* ai soggetti nati e residenti all'estero, al fine di rafforzare il requisito del legame effettivo con la Repubblica e di introdurre criteri di maggiore sostenibilità del sistema. Tali finalità non appaiono riferibili alle ipotesi di cittadinanza per naturalizzazione, nelle quali il collegamento con il territorio nazionale è già oggetto di un accertamento stringente e qualificato.

In tale prospettiva, l'art. 14 della legge n. 91 del 1992, pur nella versione risultante dalle modifiche introdotte in sede di conversione, continua a configurarsi come fattispecie autonoma di acquisto automatico della cittadinanza in favore dei figli minori conviventi del cittadino naturalizzato, fondata sulla tutela dell'unità familiare e sull'esigenza di evitare frammentazioni dello status giuridico all'interno del nucleo familiare.

L'interpretazione amministrativa che subordina l'applicazione dell'art. 14 ai requisiti ulteriori previsti dall'art. 3-*bis* finisce, al contrario, per introdurre condizioni non previste dalla legge, strutturalmente incompatibili con la logica del co-acquisto, e per produrre esiti manifestamente irragionevoli e discriminatori, anche all'interno dello stesso nucleo familiare, in contrasto con i principi costituzionali di eguaglianza, ragionevolezza, tutela dell'unità familiare e superiore interesse del minore.

Alla luce di tali considerazioni, appare necessario che l'interpretazione qui proposta venga sottoposta al vaglio dei giudici di merito, chiamati a verificare la corretta delimitazione dell'ambito applicativo dell'art. 3-*bis* e il suo coordinamento con l'art. 14 della legge n. 91 del 1992. Qualora tale lettura non dovesse essere accolta, si renderebbe inevitabile la sollevazione di questioni di legittimità costituzionale, in considerazione dei molteplici profili di incostituzionalità che l'interpretazione amministrativa in esame sembra presentare.

In tal modo, il confronto interpretativo sulla portata della riforma della cittadinanza si sposterebbe sul terreno proprio della giurisdizione costituzionale, quale sede deputata a verificare la compatibilità dell'assetto normativo applicato con i principi fondamentali dell'ordinamento.



## Il concetto di convivenza ai sensi dell'art. 14 della legge sulla cittadinanza n. 91/1992

■ Vittoria Garosci\*

L'art. 14 della legge 91/1992 disciplina una particolare ipotesi di acquisto automatico dello *status civitatis* per i figli minori di chi diventa cittadino italiano, con l'obiettivo di preservare l'unità familiare e garantire all'interno di tale relazione la omogeneità e la condivisione della medesima cittadinanza. La norma in commento prevede in particolare che *«I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza»*. Con il decreto legge n. 36/2025, convertito con modificazioni dalla legge 74/2025, il legislatore ha poi modificato l'art. 14 della legge 91/92 subordinando l'acquisto automatico della cittadinanza da parte del figlio minore di chi diventa cittadino al fatto che *«alla data di acquisto o riacquisto della cittadinanza da parte del genitore, il minore risiede legalmente in Italia da almeno due anni continuativi o, se di età inferiore ai due anni, dalla nascita»*.

Ad oggi, dunque, affinché possa applicarsi l'art. 14 della legge 91/92 devono sussistere tre presupposti: il primo è la minore età del figlio alla data di acquisto o riacquisto della cittadinanza da parte del genitore, il secondo è la convivenza tra genitore e figlio minore e, infine, il terzo presupposto introdotto dalle recenti modifiche normative, è la residenza legale del minore in Italia per almeno due anni continuativi alla data di acquisto della cittadinanza da parte del genitore, ovvero dalla nascita se il minore ha età inferiore ai due anni.

Il presente contributo si concentrerà in particolare sul requisito della convivenza, che deve essere presente nel momento in cui il genitore acquista la cittadinanza italiana, essendo tale presupposto quello che ha destato maggiori perplessità ai fini dell'applicazione della norma in esame.

---

\* Avvocata del Foro di Roma

Le principali criticità ermeneutiche derivano soprattutto dal fatto che l'art. 12 del Dpr 572/93 prevede che l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei figli minori «*si verifica se essi convivono con il genitore alla data in cui quest'ultimo acquista o riacquista la cittadinanza. La convivenza deve essere stabile ed effettiva ed opportunamente attestata con idonea documentazione*».

In assenza di una definizione normativa del concetto di «convivenza», la Pubblica amministrazione ha sviluppato nel tempo un orientamento interpretativo restrittivo della norma che identifica sostanzialmente la convivenza con la stabile coabitazione, configurando quindi tale requisito in termini di condivisione continuativa del medesimo domicilio.

Tale restrittiva lettura, tuttavia, non risponde a parere di chi scrive alla *ratio* della norma, in quanto non considera la varietà e la complessità delle moderne dinamiche familiari, che possono presentare situazioni in cui il rapporto di convivenza familiare sussiste pur in assenza di una coabitazione fisica continuativa nello stesso domicilio. Si pensi, innanzitutto, ai casi di separazione tra i genitori quando, ancorché sia disposto l'affido condiviso, la residenza anagrafica sia fissata presso un genitore (cd. collocatario) diverso da quello che ha acquistato la cittadinanza nonostante vi sia una ampia frequentazione tra i due. Altra ipotesi problematica è quella dei figli che non coabitino con il genitore che acquista la cittadinanza in ragione dello svolgimento di un percorso formativo in territorio estero, pur sussistendo un rapporto familiare effettivo caratterizzato da assistenza morale e materiale, nonché da frequentazione periodica compatibile con i vincoli geografici e il calendario scolastico.

Tali situazioni dimostrano dunque come l'approccio restrittivo adottato dalla Pubblica Amministrazione rischia di escludere dall'applicazione della norma casi in cui, pur non sussistendo una coabitazione materiale permanente, esiste comunque un effettivo legame di convivenza familiare che dovrebbe essere tutelato dalla *ratio* dell'articolo 14.

Anche dal punto di vista concettuale vi è peraltro da dubitare che il termine «convivenza» possa essere equiparato semplicemente alla «coabitazione». Coabitare significa vivere all'interno di una stessa unità abitativa, con l'utilizzo di spazi comuni da parte dei diversi componenti della famiglia, ma la mera coabitazione può essere altresì espressione di una frequentazione occasionale o di legami di natura diversi da quelli familiari. La convivenza, come insegna la giurisprudenza che si è formata in materia di «famiglia di fatto», richiede invece un *quid pluris* ovvero una condivisione esistenziale sul piano morale e materiale

che normalmente si esprime anche nella coabitazione ma che non è requisito indispensabile.

Ed invero, si è affermata nella giurisprudenza di merito prevalente (Corte di Appello di Roma, sentenza n. 928/2025; Tribunale di Milano, ordinanza n. 6941/2019 del 30.08.2019; Tribunale di Milano, ordinanza del 21 maggio 2022, Tribunale di Roma, n. 44 del 27 marzo 2015; Corte di Appello di Salerno, 20 agosto 2009, n. 32/2009; Tribunale di Padova, n. 120 del 11.5.2012) una interpretazione evolutiva ed adeguatrice della nozione di convivenza che appare maggiormente in linea con la *ratio* della norma, con i mutamenti della società, con l'evoluzione che la nozione di convivenza ha avuto in altri rami dell'ordinamento e, infine, maggiormente rispettosa del diritto alla vita privata e familiare tutelato dall'art. 8 Cedu.

In particolare, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, è stato affermato come il concetto di convivenza non può essere *«inteso in senso formale, bensì va inteso in senso sostanziale, e la convivenza non può essere riconducibile alla mera coabitazione di fatto, caratterizzandosi, invece, il legame familiare in quel complesso di rapporti che attengono alla condivisione, all'aiuto materiale e al sostegno morale»* (tribunale di Milano, ordinanza n. 6941/2019 del 30.08.2019; Tribunale di Milano, ordinanza del 21 maggio 2022). Invero, il vincolo familiare può manifestarsi non solo attraverso la coabitazione, ma altresì mediante un legame morale e spirituale tra genitore e figlio, caratterizzato da stabilità e continuità temporale (cfr. in questo senso, Corte d'Appello di Roma, sentenza n. 928/25 del 30.01.25).

Ancora. Nella recente ordinanza del 5.01.2023, il Tribunale di Firenze ha affermato come *«Prendendo le mosse dalla ratio legis va osservato che la legge non richiede ai fini dell'acquisto della cittadinanza da parte del minore il fatto che questi risieda in Italia. La convivenza può pertanto legittimamente realizzarsi anche all'estero. [...] Alla luce della stessa ratio legis si può pertanto ritenere che -pur non potendo prescindere da un certo grado di frequentazione, per non giungere ad una interpretazione abrogativa della norma- l'abitudine della convivenza col figlio minore di età non vada misurata nel solo arco dell'anno ma guardando all'insieme della vita familiare e del suo radicamento»*.

Infatti, ciò che interessa al legislatore è che via sia una continuità dello stabile rapporto familiare con il genitore divenuto cittadino italiano, il quale continui ad esercitare la sua potestà nelle forme di legge, così assicurando l'effettiva sussistenza del vincolo morale e spirituale normalmente rinvenibile nel rapporto tra genitore e figlio, quale presupposto evidente per la trasmissione al figlio dello *status civitatis*. L'obiettivo della disposizione in esame è quindi quello di verificare che il genitore mantenga un ruolo attivo nella vita del figlio, esercitando con-

cretamente le sue funzioni educative e di cura, indipendentemente dalle specifiche modalità attraverso cui questo rapporto si realizza. Proprio per questo, la convivenza, non va intesa come mera coabitazione, bensì come effettività del rapporto genitoriale, del vincolo affettivo, della condivisione materiale e morale delle vicende di vita che interessano il genitore ed il minore.

Tale profilo sostanziale emerge, altresì, dall'interpretazione della normativa in tema di ottenimento del titolo di soggiorno, ovvero del suo mantenimento, tra cittadini stranieri a tutela dell'unità familiare di cui all'articolo 29 D.lgs. 286/98, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 202/13 che afferma il principio della tutela dei legami familiari a prescindere dalla convivenza.

Si consideri inoltre che sia l'art. 10 in combinato disposto con l'art. 2 D.lgs. 30/07 che l'art. 30 co. 1 lett. d) D.lgs. 286/98 prevedono che ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per ascendente di minore comunitario, nel primo caso, italiano, nel secondo, è sufficiente che il genitore non sia decaduto dalla responsabilità genitoriale e che tra padre e figlio sussista un vincolo di solidarietà. Concetto che, secondo la consulta, *«non implica necessariamente quello di convivenza, essendo ben possibile adempiere il relativo obbligo mediante modalità diverse dalla convivenza»* (Corte costituzionale, 368/2006).

Secondo la giurisprudenza di merito, infatti, l'unico presupposto che deve sussistere ai fini del rilascio del permesso di soggiorno in esame è l'esistenza di un rapporto di genitorialità tra lo straniero e la prole minore *«id est la titolarità della responsabilità genitoriale in capo al genitore straniero di minore, **senza che rilevi a tal fine la sussistenza di un rapporto di convivenza tra genitore e figlio minore, la quale potrebbe non esservi**»* (Tribunale di Bologna, ordinanza del 24.11.2020; *ex multis* tribunale di Palermo, decreto del 18.06.2010, Corte di Appello di Venezia, sentenza 2358 del 4.01.2005).

Anche guardando ad altri rami dell'ordinamento si assiste nella giurisprudenza ad una evoluzione del concetto di convivenza che tiene conto dei mutamenti sociali intervenuti che, di riflesso, riguardano anche i rapporti tra i genitori ed i figli.

Particolarmente rilevante è l'orientamento giurisprudenziale che si è consolidato in materia di risarcimento del danno, ove la Suprema Corte, prendendo atto delle trasformazioni dell'assetto sociale contemporaneo, ha enunciato il principio secondo cui la coabitazione non costituisce più elemento probatorio decisivo per l'accertamento dell'effettiva sussistenza di una convivenza *«Il dato della coabitazione, all'interno dell'elemento oggettivo della convivenza è attualmente un dato recessivo. Esso deve essere inteso come semplice indizio o elemento presuntivo della esistenza di una convivenza di*

fatto, da considerare unitariamente agli altri elementi allegati e provati e non come elemento essenziale di essa, la cui eventuale mancanza, di per sé, possa legittimamente portare ad escludere l'esistenza di una convivenza» (Cass. 9178/2018).

Tale pronuncia segna un'evoluzione ermeneutica di particolare rilievo, configurando la coabitazione non più quale requisito costitutivo della convivenza, bensì quale mero elemento indiziario da valutare nel complessivo quadro probatorio. La Suprema Corte ha così superato una concezione formalistica della convivenza, privilegiando un approccio sostanziale che considera la pluralità degli elementi fattuali idonei a dimostrare l'effettività del rapporto.

Se dunque la convivenza *more uxorio* non richiede necessariamente la coabitazione, che costituisce solo un elemento indiziario, risulterebbe irragionevole, proprio alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale sul tema, ritenere tale requisito indispensabile per dimostrare l'effettività del rapporto genitori-figli, fondato invero su legami biologici o adottivi e sull'esercizio della responsabilità genitoriale. Da ultimo, si noti come anche la Corte europea dei diritti dell'uomo ha affermato di non ravvisare «alcun fondamento per tracciare la distinzione tra i ricorrenti che convivono e coloro che – per motivi professionali e sociali – non lo fanno poiché il fatto di non convivere non priva le coppie interessate della stabilità che le riconduce nell'ambito della vita familiare ai sensi dell'art. 8» (Corte Edu, Grande Chambre, 7 novembre 2013, Vallianatos e altri c. Grecia, p. 73). Con riguardo al rapporto genitori/figli, la Corte ha poi chiaramente escluso che la coabitazione possa essere considerata una *condicio sine qua non* per la sussistenza di una vita familiare tra genitori e figli, «dal momento della nascita di un figlio e solo per questo fatto, esiste tra lui/ lei e i suoi genitori, un legame equivalente ad una famiglia, anche se i genitori non vivono insieme». (Berrehab c. Paesi Bassi, 28 giugno 1988). Sono stati pertanto ritenuti elementi sufficienti per la costituzione di una vita familiare, «l'esercizio da parte del padre del diritto di visita del figlio e il suo contributo economico all'educazione» (7 agosto 1996, C. c. Belgio).

In conclusione, si ritiene che il presupposto della convivenza non possa essere rigidamente inteso, nel senso di ritenere che lo stesso sussista solo in presenza di coabitazione al momento dell'acquisto della cittadinanza dovendo invece effettuarsi una valutazione caso per caso, che tenga conto della natura e della effettività del legame familiare intercorrente tra il genitore e i figli.

In questa prospettiva, la valutazione del requisito della convivenza dovrebbe considerare una pluralità di elementi indicativi dell'effettività del legame familiare: la condivisione di un progetto di vita comune, la partecipazione alle decisioni riguardanti i figli, il contributo al loro mantenimento ed educazione, la frequenza

e continuità dei rapporti, la presenza di una dimora familiare di riferimento anche se non esclusiva, l'iscrizione anagrafica nello stesso nucleo familiare quando possibile, e tutti quegli elementi che nel loro complesso attestino l'esistenza di una comunione di vita familiare sostanziale. La convivenza, dunque, deve essere intesa come espressione di una comunione di vita familiare che trascende la mera coabitazione fisica, abbracciando tutte quelle situazioni in cui sussista un effettivo e stabile legame di solidarietà familiare tra genitore e figli minori.

Tale approccio metodologico è invero l'unico che consente di dare piena attuazione alla finalità dell'articolo 14 della legge 91/92, che è quella di garantire l'unità familiare attraverso l'omogeneità della cittadinanza, evitando che interpretazioni eccessivamente formalistiche possano frustrare questa *ratio* in presenza di legami familiari effettivi e significativi.

Va da sé, infatti, che una eventuale frammentazione dello *status civitatis* all'interno del medesimo nucleo rischierebbe di compromettere l'effettiva partecipazione di tutti i componenti della famiglia alla vita sociale e politica nazionale, creando dinamiche di esclusione che contrastano con il principio di integrazione che sottende l'intera disciplina della cittadinanza. Coloro che sono privi della cittadinanza italiana sarebbero infatti sottoposti a un regime giuridico diversificato rispetto ai cittadini, con particolare riferimento all'esercizio dei diritti politici, all'adempimento dei doveri civici, alla sottoposizione a misure espulsive previste dal Testo Unico sull'immigrazione, alle condizioni di accesso alle prestazioni e ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni, nonché al regime giuridico della libera circolazione nello spazio Schengen e delle formalità per l'ingresso in Paesi terzi.

Al contrario, garantire la stessa cittadinanza a tutti i membri della famiglia consente di evitare che le differenze di status giuridico possano danneggiare l'unità del nucleo e ostacolare la sua completa integrazione nella vita della comunità nazionale. L'omogeneità della cittadinanza elimina le disparità di trattamento che potrebbero altrimenti creare divisioni all'interno della famiglia e impedire una partecipazione paritaria di tutti i suoi componenti alla vita sociale, civica e politica del Paese.

# La residenza pregressa e la presenza di fatto: analisi della giurisprudenza anche in relazione alla cittadinanza al compimento della maggiore età

■ Alberto Pascquero\*

## Il nuovo requisito della residenza biennale del minore

La L. 74/2025 ha introdotto una modifica significativa all'art. 14 della L. 91/1992, che disciplina l'acquisto della cittadinanza italiana da parte dei figli minori conviventi con il genitore che acquista o riacquista la cittadinanza. Il testo novellato prevede ora che il meccanismo di comunicazione della cittadinanza operi soltanto «se, alla data di acquisto o riacquisto della cittadinanza da parte del genitore, il minore risiede legalmente in Italia da almeno due anni continuativi o, se di età inferiore ai due anni, dalla nascita».

Si tratta di una condizione del tutto nuova, che si aggiunge ai tre requisiti tradizionali: essere figlio di chi acquista la cittadinanza, essere minorenne e convivere con il genitore. Il nuovo requisito impone di verificare, al momento del giuramento del genitore, che il minore abbia maturato una residenza legale e continuativa in Italia di almeno ventiquattro mesi.

L'impatto pratico di questa novità è considerevole. Si pensi al caso, tutt'altro che infrequente, di un cittadino straniero che si naturalizza dopo dieci anni di residenza in Italia e i cui figli, nati nel paese d'origine, lo hanno raggiunto sei mesi prima tramite ricongiungimento familiare. Secondo la nuova disciplina, questi minori non acquisteranno automaticamente la cittadinanza al momento del giuramento del genitore, pur essendo perfettamente inseriti nel contesto familiare e sociale italiano.

La questione centrale, ai fini applicativi, riguarda l'interpretazione dell'espressione «risiede legalmente»: è sufficiente la presenza effettiva e continuativa sul territorio, oppure è necessaria l'iscrizione anagrafica? La giurisprudenza formatasi sull'art.

---

\* Avvocato del foro di Torino



4 comma 2 della stessa L. 91/1992 – che disciplina l’acquisto della cittadinanza da parte dei neomaggiorenni nati in Italia – offre indicazioni preziose per rispondere a questo interrogativo.

### **La nozione di residenza legale nella giurisprudenza consolidata**

La giurisprudenza ha elaborato, nel corso degli anni, un’interpretazione costituzionalmente orientata del concetto di «residenza legale» contenuto nell’art. 4 comma 2 della L. 91/1992. Questa disposizione riconosce il diritto di acquistare la cittadinanza allo straniero nato in Italia che vi abbia risieduto legalmente e ininterrottamente fino alla maggiore età: proprio l’aggettivo «legalmente» ha dato luogo a un ampio dibattito interpretativo.

Il regolamento di esecuzione della legge sulla cittadinanza (D.P.R. 572/1993, art. 1 comma 2 lett. a) aveva interpretato la residenza legale come coincidente con l’iscrizione anagrafica, subordinandola inoltre alla regolarità del soggiorno dei genitori. Tuttavia, i tribunali hanno progressivamente disatteso questa lettura restrittiva, ritenendola incompatibile con la fonte primaria.

Il principio cardine elaborato dalla giurisprudenza è che la residenza, ai fini della cittadinanza, deve essere intesa nel suo significato civilistico, quale risulta dall’art. 43 del codice civile: «il luogo in cui la persona ha la dimora abituale». La dimora coincide con il luogo in cui la persona abita o permane in un dato momento e dove si sviluppa in maniera continuativa la sua vita personale.

La Corte di Cassazione, in pronunce risalenti ma mai superate, ha definito con precisione gli elementi costitutivi della residenza: «la residenza di una persona è data dalla sua abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, e cioè dall’elemento oggettivo della permanenza in tale luogo e dall’elemento soggettivo dell’intenzione di avervi stabile dimora, rilevato dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento di normali relazioni sociali» (Cass. n. 1727 del 9 giugno 1959; conformemente, Cass. n. 2865 del 26 agosto 1953).

Dall’impostazione civilistica discende un corollario fondamentale: l’iscrizione anagrafica non è elemento costitutivo della residenza, ma soltanto una sua presunzione. La Suprema Corte ha elaborato, in materie diverse ma con un indirizzo convergente ormai consolidato, il principio secondo cui l’attestazione risultante dai registri anagrafici costituisce una mera presunzione del luogo di residenza, superabile con i mezzi di prova consentiti dall’ordinamento. Questo principio è stato affermato in molteplici ambiti: per quanto riguarda la regolarità delle notificazioni (Cass. n. 30952/2017; Cass. n. 4274/2019; Cass. n. 12380/2017), per i

profili fiscali derivanti dall'accertamento dell'abitazione abituale (Cass. n. 8628/2019, che richiama Cass. n. 26985/2009, Cass. n. 13151/2010 e Cass. n. 12062/2017), nonché in ordine alla nozione – definita «di matrice civilistica» – di sede effettiva della società in alternativa a quella legale (Cass. n. 15184/2019).

Il punto di riferimento in materia della cittadinanza è la sentenza della Cassazione n. 12380 del 17 maggio 2017, nella quale viene affermato che «la verifica del possesso dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza italiana, domandato da figli di genitori stranieri al compimento della maggiore età, comporta che debba essere accertata la residenza ininterrotta in Italia del richiedente fin dalla nascita, applicandosi il criterio della residenza effettiva, che può essere dimostrato con ogni idonea documentazione, dovendo tale criterio ritenersi prevalente sulla residenza anagrafica». La Corte ha dunque sancito con chiarezza la prevalenza del criterio sostanziale su quello formale, aprendo la strada alla prova della residenza con qualsiasi documento idoneo a dimostrare la permanenza continuativa sul territorio.

La natura sostanziale della residenza trova conferma anche nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Nella sentenza resa nella causa C-168/08 (Hadadi c. Mesko), la Corte – chiamata a interpretare il Regolamento (Ce) n. 2201/2003 in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale – ha chiarito che la residenza in un determinato luogo si qualifica stabile allorché risulti che in quel luogo l'interessato abbia fissato «con carattere di stabilità, il centro permanente o abituale dei propri interessi».

Da questa definizione discende, nelle parole della Corte, «la chiara natura sostanziale e non meramente formale o anagrafica del concetto», essendo rilevante, per individuare la residenza effettiva, «il luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita personale e eventualmente lavorativa».

La giurisprudenza di merito ha sistematicamente disapplicato l'art. 1, comma 2, lettera a) del D.P.R. 572/1993, in quanto fonte secondaria in contrasto con la fonte primaria. Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 7 novembre 2021, ha affermato con particolare chiarezza che «la fonte primaria (art. 4, 2° co., L. n. 91/92) richiede la residenza legale e che la residenza legale non coincide con la residenza anagrafica né con la regolare residenza in Italia dei genitori. Le fonti secondarie, ossia il D.P.R. n. 572/93 (che, in quanto Regolamento di esecuzione ai sensi dell'art. 25 della L. 91/92, non può introdurre nuovi obblighi o restrizioni all'esercizio dei diritti previsti nella legge e nemmeno integrare la legge, che dispone già in dettaglio) e le Circolari ministeriali, laddove richiedono residenza

anagrafica e permesso di soggiorno dei genitori in contrasto con i suindicati principi di normazione primaria e sovranazionale, in applicazione dell'art. 4 delle disposizioni preliminari al codice civile, possono essere disapplicate dal giudice».

Un altro filone giurisprudenziale particolarmente significativo ha elaborato il principio secondo cui la presenza del minore sul territorio non può mai considerarsi irregolare. Ad esempio, il Tribunale di Roma, prima sezione civile, nella sentenza del 6 febbraio 2015, ha affermato: «dal testo dell'art. 3 della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori e dell'art. 19, 2° co., lett. a) del D.lgs. n. 286/98, che vieta espressamente l'espulsione del minore straniero, può desumersi il principio generale secondo il quale la residenza del minore in uno Stato è sempre legale, a meno che non si tratti di minore illecitamente trasferito». Nella medesima pronuncia, il Tribunale ha precisato che «non si rinviene nell'ordinamento una norma primaria che autorizzi a ritenere che la residenza legale coincida con la residenza anagrafica», escludendo così che tale equiparazione possa ricavarsi in via interpretativa.

Inoltre, la giurisprudenza ha riconosciuto il diritto all'acquisizione della cittadinanza anche in capo a minori nati sul territorio che non fossero iscritti nel registro della popolazione residente e che non fossero titolari di permesso di soggiorno. Il Tribunale di Lecce, con sentenza dell'11 marzo 2013, ha affermato che «ha diritto di acquisire la cittadinanza italiana lo straniero nato in Italia, anche da genitori irregolari, che in possesso dei presupposti per ottenere la legale residenza, non l'abbia sin dall'inizio ottenuta per omissione da parte dei soggetti affidatari, non avendo l'interessato, per motivi legati all'età, alcuna responsabilità per fatti o omissioni altrui».

Di particolare rilievo è l'ordinanza del Tribunale di Bari del 15 marzo 2023, che ha affrontato specificamente la questione del permesso di soggiorno dopo il compimento della maggiore età. Il Tribunale ha affermato che «il fatto che il richiedente, a far data dal raggiungimento della maggiore età, non sia divenuto titolare di permesso di soggiorno atto a consentirgli di permanere legalmente sul territorio non può assumere alcun rilievo». Il giudice ha poi precisato: «siffatta opzione interpretativa, a tenore della quale, ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana per beneficio di legge sarebbe indispensabile anche il rilascio del permesso di soggiorno una volta compiuto il diciottesimo anno d'età, non appare conforme al dettato normativo dell'art. 4, comma 2, cit., in quanto – qualora la si condividesse – si andrebbe a introdurre, surrettiziamente e indebitamente, un'ulteriore condizione (costituita, appunto, dalla titolarità del permesso di soggiorno), non

richiesta tuttavia dalla norma di legge, affinché lo straniero possa far valere il proprio diritto soggettivo all'acquisto della cittadinanza italiana. La disposizione testé citata, infatti, non richiede in alcun modo la sussistenza di questo requisito, atteso che è chiara nel riferirsi alla residenza legale e ininterrotta [...] fino al raggiungimento della maggiore età, non attribuendo alcun rilievo a quanto si verifica successivamente a tale momento».

Trasversale a tutte le pronunce esaminate è il principio secondo cui la mancanza di residenza anagrafica, così come la mancanza di regolarità sul territorio, non può essere imputata al neomaggiorenne, ma esclusivamente a mancanze dei genitori, le cui conseguenze non possono pregiudicare il riconoscimento dell'avvenuto pieno inserimento del neo-diciottenne nella collettività dei cittadini italiani. Come ripetutamente osservato dalla giurisprudenza, il minore versa nell'impossibilità di svolgere gli adempimenti prescritti in tema di soggiorno sul territorio e, dunque, non possono essere fatti ricadere su di lui eventuali responsabilità dei genitori o delle amministrazioni.

### **L'art. 33 D.L. 69/2013: la codificazione del principio di residenza effettiva**



L'orientamento giurisprudenziale favorevole alla nozione sostanziale di residenza ha trovato un importante riconoscimento legislativo con l'art. 33 del D.L. 69/2013, convertito in L. 98/2013, rubricato «Semplificazione del procedimento per l'acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia».

La norma stabilisce che «ai fini di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni altra idonea documentazione».

La ratio della disposizione è chiara: prendere atto di una situazione comune a molti genitori stranieri che, pur presenti sul territorio italiano, non avevano provveduto – o lo avevano fatto in ritardo – all'inserimento nel proprio permesso di soggiorno dei figli nati in Italia, o alla loro iscrizione anagrafica. In assenza di tali adempimenti formali, veniva negato ai giovani l'acquisto della cittadinanza, nonostante avessero trascorso l'intera vita nel territorio nazionale.

La disposizione consente pertanto all'amministrazione di accogliere la dichiarazione di elezione della cittadinanza anche in presenza di iscrizioni anagrafiche mai eseguite o cancellate, tutelando gli aventi diritto da ostacoli derivanti da inadempimenti o omissioni non imputabili a loro.

## **L'applicabilità dei principi giurisprudenziali alla nuova disciplina**

La questione decisiva è se i principi elaborati dalla giurisprudenza in relazione all'art. 4 comma 2 – relativi ai neomaggiorenni nati in Italia – possano trovare applicazione anche al nuovo requisito di residenza biennale introdotto per i minori conviventi dall'art. 14 novellato.

A favore dell'applicabilità militano diversi argomenti. In primo luogo, il dato testuale: l'art. 14 modificato utilizza l'espressione «risiede legalmente», la medesima formula contenuta nell'art. 4 comma 2. L'interpretazione sistematica impone di attribuire alla stessa locuzione, all'interno del medesimo testo normativo, un significato uniforme. Sarebbe incoerente ritenere che la «residenza legale» richieda l'iscrizione anagrafica nell'art. 14 e non la richieda nell'art. 4.

In secondo luogo, la ratio sottesa all'art. 33 D.L. 69/2013 – non imputare al minore gli inadempimenti dei genitori o della pubblica amministrazione – opera con eguale forza in entrambe le fattispecie. Il minore che non risulti iscritto all'anagrafe perché i genitori non hanno provveduto, o perché l'amministrazione ha omissso di registrarlo, non ha alcuna responsabilità di questa situazione. Non vi è ragione per cui tale principio di tutela debba valere per il neomaggiorenne nato in Italia e non per il minore convivente con il genitore naturalizzato.

In terzo luogo, un'interpretazione restrittiva dell'art. 14 che richiedesse l'iscrizione anagrafica si porrebbe in contrasto con le norme internazionali poste a tutela dei minori. La Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo impongono di non penalizzare i minori per circostanze sulle quali non hanno alcun controllo. Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza, il minore versa nell'impossibilità di svolgere gli adempimenti prescritti in tema di soggiorno sul territorio e, dunque, non possono essere fatte ricadere su di lui eventuali responsabilità dei genitori o delle amministrazioni.

Infine, occorre considerare che la nozione sostanziale di residenza è ormai un principio consolidato nell'ordinamento, non limitato alla materia della cittadinanza. La Cassazione lo ha affermato in ambiti diversi: dalla regolarità delle notificazioni (Cass. 30952/2017, 4274/2019) ai profili fiscali (Cass. 8628/2019) fino alla sede effettiva delle società (Cass. 15184/2019). Come evidenziato anche dalla Circolare del Ministero del Lavoro dell'aprile 2020 in materia di reddito di cittadinanza, l'iscrizione anagrafica non è l'unica modalità per provare il possesso del requisito della residenza.

## **Strumenti di prova e indicazioni operative**

Se si accoglie l'interpretazione sostanziale della residenza legale – come imposto dai principi costituzionali e dalla giurisprudenza consolidata – il minore potrà dimostrare la presenza continuativa sul territorio italiano «con ogni idonea documentazione», secondo la formula dell'art. 33 D.L. 69/2013.

La prassi giurisprudenziale ha individuato una serie di documenti normalmente utilizzati per provare la residenza effettiva in assenza di iscrizione anagrafica: certificazioni relative allo svolgimento di attività educative (iscrizioni scolastiche, pagelle, attestati di frequenza), documentazione sanitaria (certificazioni mediche, libretti vaccinali, tessere sanitarie), relazioni e rapporti rilasciati da enti pubblici (servizi sociali, Asl), atti giudiziari che attestino la presenza sul territorio (provvedimenti del Tribunale per i minorenni, procedimenti di affidamento), contratti di locazione o utenze intestate ai genitori presso l'abitazione familiare.

È opportuno che il genitore che si appresta a giurare, qualora il figlio minore non risulti iscritto all'anagrafe da almeno due anni, si attivi per tempo nella raccolta di tale documentazione. In caso di diniego da parte del Comune, occorrerà valutare l'impugnazione del provvedimento, facendo leva sui principi giurisprudenziali consolidati.

Va segnalato che la questione interpretativa qui esaminata potrebbe trovare una definizione autorevole nelle decisioni della Corte Costituzionale. Sono infatti già pendenti alcune questioni di legittimità costituzionale relative alla L. 74/2025 – sollevate dai Tribunali di Torino e Mantova in relazione ad altri profili della medesima disciplina – che potrebbero offrire alla Consulta l'occasione per pronunciarsi sui requisiti di residenza richiesti ai minori.

In conclusione, l'interpretazione costituzionalmente orientata della «residenza legale» di cui all'art. 14 novellato impone di riconoscere rilevanza alla residenza effettiva, intesa come presenza stabile e continuativa sul territorio, indipendentemente dall'iscrizione anagrafica. Questa lettura è coerente con la giurisprudenza formatasi sull'art. 4 comma 2, con i principi di tutela del minore sanciti dalle convenzioni internazionali e con l'evoluzione generale dell'ordinamento verso una nozione sostanziale di residenza. L'onere di provare i ventiquattro mesi di residenza effettiva graverà sul minore (o, più realisticamente, sui genitori per suo conto), ma tale prova potrà essere fornita con ogni mezzo documentale idoneo a dimostrare la permanenza continuativa in Italia.



## **Diritto dei figli minori all'acquisto automatico della cittadinanza e ritardi nella definizione del procedimento di cittadinanza: accolto ricorso al Tribunale di Roma**

■ **Gennaro Santoro\***

**I**l Tribunale di Roma, con sentenza del 5 maggio 2025, ha accolto il ricorso di un neomaggiorenne al quale era stato negato l'acquisto automatico della cittadinanza ex art. 14 della legge 5 febbraio 1992 n. 91. Tale norma prevede che il figlio minore del genitore che ottiene la cittadinanza per naturalizzazione (dieci anni di residenza) acquisisce anche egli lo status di cittadino. L'acquisto automatico della cittadinanza di cui alla disposizione in commento è un diritto soggettivo perfetto (contrariamente alla cittadinanza per naturalizzazione). Tuttavia, nella prassi, molti ragazzi e ragazze perdono tale diritto a causa delle note lungaggini dei procedimenti di cittadinanza per naturalizzazione.

Nel caso sottoposto all'esame del Tribunale, il ragazzo era minore al momento della presentazione della domanda di cittadinanza per naturalizzazione della madre ma era divenuto maggiorenne quando il procedimento si è finalmente concluso e la madre è stata chiamata per il giuramento.

Avendo la madre del ricorrente introdotto la domanda di cittadinanza in data 12.10.2017, il termine per la conclusione del procedimento amministrativo per la concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione era definito in settecento trenta giorni dalla data di presentazione della domanda (2 anni) come previsto dall'art. 3 del DPR 362/1994. Il ricorrente aveva quindi la legittima aspettativa che il procedimento amministrativo si sarebbe concluso entro il 12.10.2019 e che lui avrebbe avuto i requisiti necessari per ottenere la cittadinanza italiana in quanto figlio minore (sia al momento della presentazione della domanda che al momento della conclusione del procedimento) ex art. 14, comma 1, L.91/1992.

---

\* Avvocato del foro di Roma

Nel ricorso il ricorrente ha sostenuto che aveva la legittima aspettativa che il procedimento amministrativo si sarebbe concluso entro il termine di legge e che quindi avrebbe automaticamente acquisito il diritto alla cittadinanza. Dunque, essendo la cittadinanza di cui alla disposizione in commento un diritto soggettivo perfetto si è lamentato nell'atto introduttivo che far perdere il diritto alla cittadinanza al ricorrente comportasse un'intollerabile lesione del principio di affidamento, ledendo una posizione soggettiva che ormai era entrata nel patrimonio giuridico dello straniero col rango di un vero e proprio diritto: una scelta quantomeno discutibile sul piano costituzionale.

Il Tribunale di Roma ha accolto le argomentazioni dedotte nel ricorso evidenziando che *«sebbene terzi rispetto al procedimento introdotto dal genitore, i figli minori sono titolari di un affidamento rilevante rispetto alla conclusione nei termini di legge della fase amministrativa, in quanto da un'eventuale loro violazione potrebbe discendere, ove raggiunta medio tempore la maggiore età, la perdita della possibilità di acquisire a loro volta lo stato di cittadini italiani. Una tale considerazione trova conferma anche nell'art. 33 del d.l. 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che, in un caso del tutto sovrapponibile, ha previsto, a tutela della condizione del minore nato da genitori stranieri in Italia ed ivi cresciuto, che "[...] ai fini di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni altra idonea documentazione" [...] Poiché dunque la domanda di cittadinanza di xxx, madre dell'odierno ricorrente, è stata accolta con atto amministrativo intervenuto successivamente al termine di scadenza del relativo procedimento, il ritardo non può pregiudicare gli interessi dell'istante, il quale, ai fini del corrente giudizio, va considerato come minore»*.

La sentenza in commento conferma dunque l'orientamento secondo cui per le domande presentate prima del 22.10.2018 (come nel caso di cui alla sentenza in commento) si applica il termine di due anni. D'altronde anche la giurisprudenza amministrativa e ordinaria hanno pacificamente affermato che per (tutte) le domande di cittadinanza presentate prima dell'entrata in vigore del decreto legge c.d. Salvini deve applicarsi il termine biennale (Consiglio di Stato, sentenza del 2 febbraio 2022, n. 719 e Tribunale di Milano, ordinanza del 23 marzo 2021).

Il d.l. 113/2018 (c.d. decreto Salvini) con l'introduzione dell'art. 9 ter L. 91/92 ha modificato tale termine in quattro anni, prevedendo che tale termine si applicasse a tutte le domande pendenti al momento dell'entrata in vigore della disposizione citata. Tale normativa è stata però superata dall'impostazione del dl 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla l. 18 dicembre 2020, n.

173 che è di nuovo intervenuto dichiarando che le richieste di cittadinanza italiana devono concludersi entro ventiquattro mesi (2 anni) eventualmente prorogabili a trentasei mesi (art. 9-ter l. 91/92 come da ultimo modificato). Nel d.l. 21 ottobre 2020, n. 130 è stato espressamente previsto dal legislatore che questo nuovo termine si applica esclusivamente alle domande presentate dopo il 21.12.2020 e non anche alle domande pendenti.

Il nuovo assetto normativo privilegia quindi l'impostazione che vuole l'applicazione dei termini per la definizione del procedimento quali quelli vigenti al momento della presentazione della domanda.

Pertanto il Tribunale di Roma, seguendo l'orientamento sopra citato (Cons. di Stato, sent. del 2 febbraio 2022, n. 719 e Trib. di Milano, ord. del 23 marzo 2021) ha riaffermato che il termine di conclusione del procedimento applicabile alla domanda della madre del ricorrente è quello corrispondente al momento in cui ha presentato la domanda in data 12.10.2017, ossia la disciplina di cui all'art. 3 del DPR 362/1994 che prevede il termine di 2 anni. Il procedimento relativo alla domanda di cittadinanza della madre del ricorrente doveva dunque concludersi in due anni, entro il 12.10.2019, mentre la madre del ricorrente ha ottenuto la cittadinanza italiana solo il 14.05.2021. Il ritardo della Pubblica Amministrazione nella definizione del procedimento ha influito in maniera indiretta sul diritto *ex lege* all'ottenimento della cittadinanza italiana di suo figlio che in data 14.05.2021 era già maggiorenne. Il Tribunale di Roma ha dunque affermato che, nel caso di specie, la conclusione del procedimento nel termine di due anni era di riflesso fondamentale per il neomaggiorenne che faceva affidamento alla definizione del procedimento nei termini ai fini del suo diritto *ex lege* all'ottenimento della cittadinanza italiana.

D'altronde, anche rispetto al mantenimento dei requisiti per l'acquisto della cittadinanza per matrimonio, la giurisprudenza più recente ha statuito che l'eventuale morte o cessazione del matrimonio, se intervenuti dopo il termine legale per la definizione del procedimento, non potranno produrre conseguenze negative per il richiedente. La Corte Costituzionale, con la sentenza 195/2022 ha statuito che lo straniero (o l'apolide) che, in conseguenza del matrimonio con un cittadino italiano, abbia maturato i requisiti legali per chiedere la cittadinanza, non può vedersi negare il relativo provvedimento a causa della morte del coniuge verificatasi nel corso del procedimento per il riconoscimento del suo diritto. Partendo da tale insegnamento della Consulta, può dunque sostenersi che il mantenimento dei requisiti richiesti (costanza di matrimonio o minore età, a seconda

se si tratti di cittadinanza ex art. 5 o art. 9 della legge 91/92), deve far riferimento al momento della presentazione della domanda e non già al momento dell'adozione del provvedimento da parte della Pubblica Amministrazione. Una diversa interpretazione disincentiva il buon andamento dell'attività amministrativa riversandone le conseguenze esclusivamente sull'utente, che potrebbe così perdere il proprio titolo per l'acquisto della cittadinanza. Quest'ultimo inoltre subisce un trattamento ingiustificatamente differenziato rispetto al soggetto che, pur trovandosi nella sua identica situazione, si avvantaggi della conclusione del procedimento da parte dell'Amministrazione nei termini previsti dalla legge. In aperta violazione del principio di ragionevolezza della norma giuridica (art. 3 Costituzione) che, in applicazione del principio di eguaglianza, impone di trattare in modo eguale, eguali situazioni.

Si impone dunque una lettura costituzionalmente orientata della normativa intertemporale. Se da un lato, infatti, il legislatore può, nell'esercizio del suo legittimo potere discrezionale, raddoppiare il termine del procedimento amministrativo ledendo l'interesse legittimo del richiedente la cittadinanza per naturalizzazione non può, di contro, spogliare del diritto soggettivo perfetto il figlio minore che, al momento della presentazione della domanda, vanta una aspettativa e fa legittimo affidamento sull'acquisto della cittadinanza. Pena, la violazione del principio di proporzionalità e di ragionevolezza, oltre che del legittimo affidamento.

L'auspicio è che in futuro non debba esservi la necessità di dover ricorrere all'Autorità giudiziaria ordinaria per evitare che i sistematici ritardi nella definizione dei procedimenti di cittadinanza per naturalizzazione dei genitori comporti la perdita del titolo all'acquisto della cittadinanza dei figli divenuti, nelle more, maggiorenni. Si spera pertanto che questo precedente giudiziario possa mutare l'orientamento del Ministero dell'Interno che, come visto, pretende il mantenimento del requisito della minore età fino al giuramento del genitore anche quando il procedimento amministrativo duri più del termine legale imposto dalla legge.

# Gli effetti discriminatori della riforma sulla trasmissione ai figli minori delle nuove cittadine

■ Maria Cristina Romano\*

Oggetto di questo breve approfondimento è l'esame di alcune conseguenze di carattere discriminatorio delle modifiche apportate dal D.L. 36/2025, convertito in L.74/2025, sulle norme sulla cittadinanza nelle sue prime prassi applicative.

Tale profilo di discriminarietà va a inserirsi in un contesto in cui già alla eguaglianza formale non corrisponde una eguaglianza sostanziale nell'accesso alla cittadinanza tra uomini e donne<sup>1</sup>.

Il mancato riconoscimento del gap retributivo esistente tra i generi, delle interruzioni al percorso scolastico/lavorativo che l'appartenenza al genere femminile comporta in relazione ai requisiti per l'accesso alla cittadinanza, infatti, dà già luogo a discriminazione indiretta del genere femminile nell'accesso alla cittadinanza, tanto più nelle ipotesi di madri sole o di donne che si siano affrancate da coniugi maltrattanti.

La normativa sulla cittadinanza, infatti, non valorizza in alcun modo il lavoro di cura svolto prevalentemente dalle donne migranti e nessuna previsione di legge, o finanche di prassi, consente un accesso che tenga conto di percorsi di affrancamento della donna da coniugi violenti.

La riforma del 2025, in maniera ancora più evidente, introduce un ostacolo alla trasmissione della cittadinanza per via materna alle donne migranti naturalizzate che si vedranno di fatto impedito dal trasmettere la cittadinanza ai propri figli se non sono nati in Italia.

Una delle modifiche introdotte dalla riforma del 2025 che ha causato i maggiori

---

\* Avvocata del foro di Milano

<sup>1</sup> Per approfondimenti sugli elementi discriminatori di genere già presenti nella L. 91/1992 cfr. Enrica Rigo, *Cittadinanza, sangue e patriarcato*: note per una critica femminista, *Questione Giustizia*, fasc. 4/2022

dubbi interpretativi è quella relativa all'acquisto della cittadinanza da parte dei figli minori conviventi dei cittadini stranieri che acquistino la cittadinanza per naturalizzazione.

Le difficoltà sono generate dal combinato disposto degli art. 14 e art. 3-*bis* della legge 91/1992.

L'art. 14 della legge n. 91/1992 è stato emendato introducendo una limitazione all'acquisto della cittadinanza da parte dei figli minori conviventi di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana se non sono nati in Italia. I minori nati all'estero, conviventi con il genitore, infatti, acquistano la cittadinanza insieme al genitore solo ove legalmente residenti in Italia da almeno due anni alla data di acquisto della cittadinanza.

Tale requisito viene giustificato nei lavori preparatori dalla necessità di evitare l'acquisto della cittadinanza da parte di minori che non vivono effettivamente in Italia e non vi hanno alcun legame, magari giunti a convivere con il genitore solo in prossimità della data del giuramento, ciò nella generale ottica della riforma di concedere la cittadinanza solo a chi abbia un effettivo legame con l'Italia.

La possibilità di acquisto della cittadinanza da parte dei minori conviventi che abbiano tutti i requisiti di cui all'art. 14 tuttavia è ulteriormente ridimensionata dalla previsione di cui all'art. 3-*bis* della L. 91/1992 come emendata.

L'art. 3-*bis* prevede infatti che, in deroga agli artt. 1, 2, 3, 14 e 20, i nati all'estero anche prima della riforma non acquistino la cittadinanza italiana (se ne hanno almeno un'altra) salvo che non ricorra una delle condizioni nello stesso previste. Fatte salve le condizioni attinenti ai procedimenti già in corso – disciplinate dalle lettere a, a-*bis* e b – condizioni per l'acquisto sono:

- c) il possesso della sola cittadinanza italiana da parte di un ascendente di primo o secondo grado
- d) la residenza da parte del genitore o dell'adottante in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza e prima della data di nascita o di adozione

Salvo il caso in cui il genitore che ha acquistato la cittadinanza fosse precedentemente apolide, dunque, con conseguente applicazione della ipotesi di cui alla lettera c, il minore convivente con il genitore in Italia non potrebbe acquistare la cittadinanza contestualmente alla naturalizzazione del genitore laddove il genitore non fosse già residente in Italia da almeno due anni alla sua nascita e continui a risiedervi per due anni successivamente al suddetto acquisto.



Come osservato da Perin<sup>2</sup>, la norma nella sua literalità sembra ontologicamente precludere l'acquisto della cittadinanza da parte del minore convivente con il neo-cittadino unitamente allo stesso in quanto *«la fattispecie del “co-acquisto” di cui all'art. 14 presuppone, infatti, un acquisto contestuale tra genitore e figlio, mentre la condizione prevista dall'art. 3-bis fa riferimento alla necessità di due anni di residenza del genitore “dopo l'acquisto”». Non è evidentemente possibile avere un «acquisto contestuale posticipato».*

*Ma non è tutto: la legge richiede che i due anni di residenza in Italia il genitore li effettui non solo “dopo l'acquisto”, ma anche “prima della nascita” del figlio».*

Il Ministero nelle sue prime circolari applicative<sup>3</sup> tuttavia ha dato una interpretazione che rende possibile una seppure ristretta applicabilità della norma, prevenendo che vi sia acquisto della cittadinanza da parte del minore nato all'estero insieme al genitore convivente solo nell'ipotesi in cui il genitore continui a vivere in Italia per 2 anni dopo l'acquisto della cittadinanza e fosse già residente in Italia almeno due anni prima della nascita del figlio.

Tale meccanismo complesso subordina l'acquisto della cittadinanza da parte del figlio minore nato all'estero e convivente in Italia con il genitore in Italia da almeno due anni a due circostanze:

- a) la nascita del minore almeno due anni dopo il trasferimento del genitore in Italia;
- b) la permanenza del genitore in Italia dopo il giuramento con cui è divenuto cittadino.

Tale prassi interpretativa non sana le evidenti ingiustificate disparità di trattamento tra minori cresciuti in Italia. Anzi si creano situazioni paradossali, per cui un bambino di 12 anni arrivato in Italia a tre mesi con i genitori, contestualmente al loro trasferimento, non acquista la cittadinanza con gli stessi, quando invece un coetaneo cresciuto nel paese di origine ed arrivato in Italia a 10 anni per raggiungere il padre già in Italia due anni prima della sua nascita diverrebbe cittadino con il padre.

La normativa, così come applicata dalle circolari ministeriali, inoltre ha specifici effetti discriminatori sulla trasmissione della cittadinanza da parte delle madri.

Essa esclude di fatto dalla possibilità di trasmissione della cittadinanza ai figli nati all'estero le madri che si naturalizzano, creando una discriminazione indiretta nella trasmissione della cittadinanza tra i due generi.

<sup>2</sup> Perin Giulia, *«La patria dei padri è la patria dei figli»*. Le conseguenze della riforma della cittadinanza sui minori nati all'estero e residenti in Italia, in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, Fascicolo n. 3/2025

<sup>3</sup> Circolare n. 26185 del 28.5.2025 e Circolare n. 36356 del 24.7.2025



La norma, infatti, apparentemente neutra nel prevedere che il figlio nato all'estero debba essere nato almeno due anni dopo l'acquisto dello *status* di residente in Italia da parte del genitore, esclude di fatto le madri dalla possibilità di trasmettere la cittadinanza ai figli nati all'estero, e ciò a prescindere dall'età in cui gli stessi sono giunti in Italia e quanto vi hanno vissuto.

Ed infatti, la condizione *sub a* può verificarsi per l'uomo migrante, il quale, una volta trasferita la propria residenza in Italia, abbia lasciato la famiglia in patria e vi faccia periodicamente ritorno. Egli, infatti, può diventare padre di un infante nato all'estero mentre è residente in Italia, considerato che il contributo richiesto per tale circostanza è solo un breve soggiorno nel luogo ove si trova la madre.

Una simile eventualità invece non può occorrere per le madri, la cui presenza nel luogo della nascita è condizione necessaria perché la stessa avvenga.

I figli nati all'estero da madri che si naturalizzano sono dunque – di fatto – esclusi dalla possibilità di acquisire la cittadinanza contestualmente alla madre, e ciò anche laddove siano giunti sul territorio italiano a pochi mesi di vita e non abbiano pressoché alcun legame con il paese di origine.



Il complesso normativo nella sua prassi applicativa introduce dunque una discriminazione indiretta di genere, laddove una norma, apparentemente neutra, di fatto preclude la trasmissione della cittadinanza per via materna ai figli delle donne migranti che si naturalizzano.

Tale effetto discriminatorio si aggiunge a tutti gli ulteriori elementi già presenti nella normativa sulla cittadinanza che limitano di fatto l'acquisto della cittadinanza italiana in maniera autonoma da parte delle donne.

Dall'esame delle statistiche del Ministero dell'Interno, infatti, emerge come il numero delle donne che acquistano la cittadinanza per naturalizzazione è notevolmente inferiore a quello degli uomini<sup>4</sup>, nonostante il numero assoluto di nuove cittadine sia superiore a quello dei nuovi cittadini.

Si consideri che l'art. 3-*bis* avrà analogo effetto anche sui figli delle donne che acquistano la cittadinanza a seguito di matrimonio. I figli minori nati all'estero e conviventi all'estero con le madri, che quindi non acquistavano la cittadinanza con il padre alla sua naturalizzazione, infatti, prima dell'introduzione dell'art. 3-

---

<sup>4</sup> Statistiche disponibili su [https://ucs.interno.gov.it/ucs/contenuti/Concessione\\_della\\_cittadinanza\\_italiana\\_int\\_00018-7973541.htm](https://ucs.interno.gov.it/ucs/contenuti/Concessione_della_cittadinanza_italiana_int_00018-7973541.htm)-  
[https://ucs.interno.gov.it/FILES/AllegatiPag/1263/INT00018\\_-\\_CITTADINANZA\\_ITALIANA\\_-\\_DATI\\_2023.xlsx](https://ucs.interno.gov.it/FILES/AllegatiPag/1263/INT00018_-_CITTADINANZA_ITALIANA_-_DATI_2023.xlsx)-  
[https://ucs.interno.gov.it/FILES/AllegatiPag/1263/INT00018-CITTADINANZA\\_ITALIANA-DATI\\_2024\\_ed\\_2025.xlsx](https://ucs.interno.gov.it/FILES/AllegatiPag/1263/INT00018-CITTADINANZA_ITALIANA-DATI_2024_ed_2025.xlsx)

*bis* L. 91/1992, una volta che le madri acquisivano la cittadinanza per matrimonio ai sensi dell'art. 14 l. 91/1992 sarebbero divenuti cittadini.

La previsione di cui all'art. 3-*bis* preclude anche tale possibilità laddove chiede appunto che il genitore che acquista la cittadinanza fosse residente in Italia già due anni prima della nascita del figlio.

La limitazione all'accesso alla cittadinanza per i figli minori delle donne che acquistano la cittadinanza appare evidentemente in violazione dei principi di cui all'art. 3 Cost. e *prima facie* discriminatoria.





# *Sezione finale*





## Profili di discriminazione tra cittadini *iure sanguinis* e cittadini naturalizzati: il termine dei due anni e la dichiarazione entro un anno dalla nascita

■ Livia Stamme\*

**L**a recente riforma in tema di cittadinanza, introdotta con d.l. 36/2025, così come convertito con l. 74/2025, oltre a ridurre le maglie della cittadinanza per i richiedenti *iure sanguinis* ha inciso in maniera significativa anche sull'acquisizione dello *status civitatis* per i minori.

Infatti, nonostante in questi ultimi mesi si sia tanto parlato e scritto sul tema, il *focus* della discussione ha riguardato principalmente l'introduzione del limite generazionale. Tuttavia, accanto alla nuova previsione generale introdotta dall'art. 1 del d.l. 36/2025, sono state inserite alcune significative previsioni che vanno ad incidere anche sul diritto alla cittadinanza dei minori, con alcune importanti differenze tra i minori figli di cittadini italiani *iure sanguinis* e i minori figli di italiani naturalizzati.

Prima di addentrarsi nel tema, specifico sin d'ora che, a mio avviso, la nuova riforma di cittadinanza porta con sé diverse criticità sotto diversi profili. Tuttavia, in questa sede si tratteranno esclusivamente i profili riguardanti i minori, in particolare, le nuove modalità di acquisizione della cittadinanza italiana per i nati all'estero. Preliminarmente, deve essere svolta una distinzione tra minori nati all'estero figli di genitori italiani *iure sanguinis* e quelli nati all'estero figli di genitori che hanno acquistato la cittadinanza per naturalizzazione, beneficio di legge o matrimonio.

Inizieremo l'analisi dalla disciplina che regola l'acquisizione dello *status civitatis* per questi ultimi e, poi ci soffermeremo sulle differenze con l'acquisizione *iure sanguinis*. È necessario chiarire fin da subito che prima della riforma, quando un genitore straniero diventava cittadino italiano, il figlio minore con lui convivente poteva acquistare automaticamente la cittadinanza italiana.

---

\* Avvocata del foro di Roma

Il previgente art. 14 della l. 91/1992 recitava infatti «*I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza*». La nuova novella ha aggiunto un ulteriore periodo con il quale si specifica che: «*Il primo periodo si applica se, alla data di acquisto o riacquisto della cittadinanza da parte del genitore, il minore risiede legalmente in Italia da almeno due anni continuativi o, se di età inferiore ai due anni, dalla nascita*».

Al requisito della convivenza, che già di per sé presenta diverse problematiche, si va quindi ad aggiungere l'ulteriore elemento della residenza continuativa per almeno due anni.

La modifica deve essere prima di tutto criticata sotto il profilo della *ratio*. Tale criticità viene avanzata non solo in quanto si è andato a restringere un metodo di acquisto della cittadinanza, ma anche poiché le modifiche normative introdotte non pare che vadano affatto a favorire il legame con il territorio e anzi, sembrano solo restringere le maglie della cittadinanza anche nei confronti di chi è perfettamente integrato nel territorio.

È stato correttamente evidenziato<sup>1</sup> come tale previsione sembra che sia stata pensata ed introdotta per evitare che il minore che sia entrato in Italia con ricongiungimento familiare da meno di due anni dalla domanda di cittadinanza dei genitori, possa usufruire del riconoscimento *dello status civitatis*.

In aggiunta a questi profili non si può non considerare anche tutte le problematiche legate all'iscrizione della residenza e tutte le, diffuse, ipotesi in cui il minore è di fatto domiciliato in Italia ma non ha la residenza formale, quanto meno non per il tempo richiesto dalla normativa.

Si deve altresì considerare che il nuovo art. 14 va letto in combinato disposto con l'art. 3-bis della l. 91/1992, il quale alla *lett. d)* richiede che il genitore biologico o adottante sia stato residente in Italia per almeno due anni continuativi *successivamente* all'acquisto della cittadinanza italiana e *prima* della data di nascita o di adozione del figlio.

Il periodo di residenza aumenta dunque ancora di più, in quanto viene richiesta anche per i due anni successivi all'acquisto e non solo, come previsto dall'art. 14, due anni precedenti.

Appare evidente come la nuova disciplina sia particolarmente restrittiva nei confronti dei minori e preveda dei requisiti molto stringenti.

<sup>1</sup> G. Perin, «*La patria dei padri è la patria dei figli*», *Le conseguenze della riforma della cittadinanza sui minori nati all'estero e residenti in Italia*, in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, 3/2025.

Proprio in questo quadro di restringimento salta all'occhio la distinzione tra la disciplina che regola l'acquisto della cittadinanza italiana in capo a figli di cittadini italiani per nascita, quindi che l'acquistano *iure sanguinis*, e figli di cittadini italiani per naturalizzazione, beneficio di legge o matrimonio.

In realtà, la nuova disciplina è criticabile sia sotto il profilo dell'acquisizione della cittadinanza dei minori *iure sanguinis* sia per naturalizzazione. Tuttavia, uno dei profili più critici è proprio con riferimento alla disciplina delle modalità di trasmissione della cittadinanza in capo ai minori nati all'estero, in quanto ci sono delle distinzioni a seconda della modalità con cui il genitore ha acquisito lo *status civitatis*.

Le norme di riferimento sono gli artt. 3-*bis* e 4 della l. 91/1990. Per quanto le disposizioni di in questione siano abbastanza ampie, è chiaro che si rivolgono ad una fattispecie tipizzata.

In particolare, l'art. 3, alla lett. c prevede che è considerato italiano chi ha un ascendente di primo o secondo grado che possieda, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana. È chiaro che rientrano in questa fattispecie solo i figli di italo-discendenti, che hanno dunque acquisito la cittadinanza *iure sanguinis*, in quanto gli stranieri che si naturalizzano italiani non hanno probabilmente alcun italiano tra gli ascendenti e sono titolari di un'ulteriore cittadinanza. Il successivo art. 4 della l. 91/1990 aggiunge poi un ulteriore requisito per «lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono o sono stati cittadini per nascita», tra questi vi è l'ipotesi in cui al raggiungimento della maggiore età risieda legalmente da almeno due anni in Italia e dichiara entro un anno di voler acquistare la cittadinanza o, alternatively, presenta una dichiarazione di volontà entro un anno dalla nascita.

Ai figli di cittadini italiani naturalizzati sembra dunque applicarsi la lett. d del medesimo articolo, con il quale si prevede la possibilità di acquisizione dello *status civitatis* nel caso in cui il genitore è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi a seguito dell'acquisto della cittadinanza e prima della nascita del/la figlio/a.

La disparità è dunque lampante: per i figli nati all'estero di cittadini italiani naturalizzati viene richiesta la residenza continuativa per almeno due anni, mentre per i figli di cittadini di italiani *iure sanguinis* è prevista una procedura derogatoria con possibilità di presentare una dichiarazione di volontà.

Questa differenziazione normativa, priva di un'effettiva giustificazione in termini di integrazione o di legame con il territorio, finisce per consolidare una conce-

zione gerarchica della cittadinanza, nella quale si delinea implicitamente una cittadinanza «primaria», piena e automaticamente trasmissibile, e una cittadinanza «secondaria», subordinata e condizionata, pur essendo formalmente equivalente sotto il profilo dello *status* giuridico.

Ne deriva una disciplina che, anziché promuovere l'eguaglianza sostanziale tra cittadini e valorizzare l'effettività del rapporto con la comunità statale, perpetua una distinzione strutturale fondata sulle modalità di acquisto della cittadinanza, con il rischio di svuotare di contenuto il principio di uguaglianza.

Nel panorama europeo, tale impostazione risulta sostanzialmente isolata, poiché la maggior parte degli ordinamenti non opera distinzioni nella trasmissione della cittadinanza fondate sulle modalità di acquisto dello *status civitatis* del genitore. Al contrario, negli altri Stati membri prevale una concezione unitaria della cittadinanza, che riconosce pari effetti giuridici allo *status* acquisito, indipendentemente dal suo titolo originario o derivativo.

È evidente, appunto, come in questo modo si vada a rafforzare l'idea di una vera e propria gerarchia tra una cittadinanza di tipo «A» e una di tipo «B» e, per di più, ancora una volta il legislatore mostra come con la nuova novella non si vada in alcun modo a valorizzare il rapporto effettivo tra territorio e richiedente, come invece esplicitato dal Governo nella relazione di accompagnamento al decreto.

Questa nuova modifica segna un passaggio decisivo nella disciplina della cittadinanza italiana. Appare paradossale come, da un lato, il d.l. 36/2025 sia stato pensato e introdotto per superare in parte l'istituto della cittadinanza *iure sanguinis* che permetteva la trasmissione automatica senza limiti generazionali ma, dall'altro, anche nelle nuove modifiche si tende a favorire, forse ancora più di prima, proprio la cittadinanza per sangue.

Infatti, mentre per i figli di cittadini *iure sanguinis* nati all'estero ci sono diverse modalità di acquisizione, al contrario, per chi nasce all'estero figlio di cittadino naturalizzato i requisiti sono diversi e molto più restrittivi, quasi a voler implicitamente far intendere che chi diventa italiano per naturalizzazione è meno italiano di chi invece nasce italiano per sangue, a prescindere dal luogo di nascita e dal rapporto effettivo con il territorio.

Alla previsione normativa devono poi essere affiancate le varie problematiche fattuali che l'istituto porta con sé. Nel diritto dell'immigrazione e della cittadinanza infatti, forse più che in qualsiasi altro ambito, vi è spesso una grande discrasia tra le previsioni teoriche e le prassi che si vanno a formalizzare. In questo caso, ad esempio, viene da pensare alle difficoltà legate all'iscrizione della resi-

denza e ai molteplici casi in cui il minore straniero si ritrova a vivere in Italia privo di una residenza formale. A tal riguardo, rimane da vedere se il requisito della residenza vada dimostrato necessariamente mediante la residenza formale o se, alternativamente, sarà possibile dimostrare la presenza effettiva in Italia anche tramite altre modalità, come avviene ad esempio nell'acquisizione della cittadinanza per beneficio di legge producendo le pagelle scolastiche o le vaccinazioni. Effettuata questa breve analisi della nuova modalità di acquisizione della cittadinanza emerge con chiarezza come la nuova disciplina tenda a favorire i figli minori di italiani *iure sanguinis* rispetto ai figli minori di italiani naturalizzati, creando dei profili in parte discriminatori. Nonostante ciò, mi preme evidenziare come vi siano dei profili di discriminazione e di diversità di trattamento anche nella nuova disciplina della trasmissione della cittadinanza in capo ai minori figli di cittadini *iure sanguinis*. In particolare, con riguardo alla situazione per chi al momento dell'entrata in vigore del decreto era ancora minorenne, con la quale emerge ancor di più come la nuova riforma non vada effettivamente a favorire il legame effettivo con il territorio ma, al contrario, tenda a realizzare un trattamento differenziato anche tra situazioni analoghe.

In sintesi, il punto centrale si ritrova nelle previsioni degli artt. 1, co. 1-ter del d.l. 36/2025 e 17 della l. 91/1992, con i quali si prevede un termine per i minorenni, entro cui «riacquistare» la cittadinanza italiana. Più precisamente, la nuova novella prevede che il termine entro cui presentare la domanda di riacquisto è fissato al 31 maggio 2026 alle ore 23:59. Mentre, per i minorenni nati in Italia o che vi hanno risieduto per almeno due anni e che hanno perso la cittadinanza per i motivi di cui agli artt. 8, co. 1-2 e 12 della l. 555/1912, la domanda può essere presentata in una data compresa tra il 1° luglio 2025 e il 31 maggio 2027.

Queste previsioni generano delle perplessità sotto il profilo dell'efficacia e dell'effettività nel perseguimento dell'obiettivo formalmente dichiarato.

Difatti, la *ratio* della nuova previsione sembra essere una tutela nei confronti del minore, in particolare nel fornirgli la possibilità di presentare la domanda qualora il genitore non l'avesse fatto prima della data del 27 marzo 2025, in quanto la mancata presentazione della domanda esula del tutto dalla volontà e dal controllo del minore. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che il minore raggiunga in tale data la maggiore età, in modo da poter presentare la domanda personalmente. In questo modo, la volontà di presentazione della domanda rimane subordinata alla volontà genitoriale e all'interesse del minore che non risulta tutelato. Sarebbe forse stato più efficace prevedere un termine che decorra dal compimento della mag-

giore età, così da poter garantire la possibilità di una scelta che esuli dalla volontà genitoriale. In questo modo, invece, non si garantisce che il minore abbia – nel mentre – compiuto la maggiore età.

È poi necessario anche considerare le possibili diversità di trattamento all'interno dello stesso nucleo familiare. Per poter comprendere meglio l'eventuale disparità di trattamento basta immaginarsi una famiglia in cui un figlio al momento dell'entrata in vigore del decreto aveva 17 anni e un altro aveva, al contrario, già compiuto la maggiore età.

In questa ipotesi, il figlio minore avrebbe la possibilità di mantenere il proprio *status* di cittadino e di trasmetterlo ai propri figli, mentre, il figlio che al momento dell'entrata in vigore del decreto era maggiorenne viene privato del tutto del proprio *status*.

È evidente come non solo in questa ipotesi non si ha un trattamento paritario ma neppure una valorizzazione del rapporto effettivo con il territorio, formalmente perseguito dalla riforma, in quanto situazioni analoghe all'interno dello stesso nucleo familiare riceverebbero un trattamento differenziato.



Questa particolare previsione, a mio parere, evidenzia ancor di più le criticità che la riforma porta con sé, in quanto neppure con riferimento alla cittadinanza *iure sanguinis* – che riceve ad ogni modo un trattamento preferenziale – si va a favorire il legame effettivo con il territorio e a garantire una tutela al minore che vuole presentare la domanda.

Le nuove modalità di acquisizione della cittadinanza per i minori fanno emergere una vera e propria discrasia tra l'obiettivo formalmente perseguito dal legislatore e quello poi effettivamente realizzato. Se, difatti, l'obiettivo fosse – come dichiarato – quello di una maggiore attenzione al rapporto con l'Italia, allora non si vede la ragione per cui restringere ancora di più le maglie della cittadinanza anche nei confronti di minori perfettamente integrati nel territorio. È, infatti, essenziale evidenziare come il requisito della residenza per almeno due anni dal momento del giuramento del genitore, oltre a limitare il diritto all'acquisizione per chi nasce all'estero, non tiene neppure in considerazione tutte le ipotesi in cui il minore aveva la residenza in Italia da diversi anni o, ancora di più, l'eventualità in cui raggiunga la maggiore età nel periodo di due anni dal giuramento.

È interessante, tanto quanto scoraggiante, vedere come in Italia la maggior parte degli stranieri naturalizzati italiani non si senta effettivamente riconosciuto come italiano ma, al contrario, continui a sentirsi trattato da straniero, finendo dunque

per emigrare dall'Italia<sup>2</sup>. Certamente ancora una volta sembra che non si riconosca a pieno chi la cittadinanza italiana l'ha acquistata vivendo nel territorio della Repubblica e non in base ad un rapporto di sangue.

Questo concetto sembra essere ancora più rafforzato dalla nuova riforma, con la quale viene segnata una linea sempre più netta tra chi italiano lo è per sangue e chi, invece, lo sarebbe soltanto «per finta», con delle importanti limitazioni anche sotto il profilo della trasmissione dello *status* ai propri figli.

La riforma dunque, così come convertita, presenta diversi punti di criticità ed è estremamente deludente. Ci si augura dunque che a breve verranno effettuate delle nuove modifiche o introduzioni normative volte ad equiparare lo *status* giuridico di chi acquista la cittadinanza italiana a titolo derivativo a quello di chi invece l'ha acquistata sulla base di un legame di sangue, così da riconoscere una piena dignità ad entrambi i modi di acquisto.

Allo stesso modo, si auspica ad una riforma della legge di cittadinanza che consenta il riconoscimento dello *status civitatis* a favore di minori che vivono in Italia e che sono integrati nel territorio italiano. Un esempio in questo senso potrebbe essere l'introduzione dello *ius scholae*, che, per quanto da solo insufficiente a colmare le lacune in tema di cittadinanza, costituirebbe ad ogni modo un primo passo verso un maggiore riconoscimento della cittadinanza italiana non di sangue

---

<sup>2</sup> Si v. F. Baraggino, *Cervelli in fuga, un terzo sono nuovi italiani naturalizzati. Le ragioni che li spingono a lasciare l'Italia*, in *Il Fatto Quotidiano*, 07.07.2025.

**DIRETTORE RESPONSABILE**

Gianluca Martelliano

**REDAZIONE**

Micaela Aureli

**EDITORE E PROPRIETARIO**FUTURA SRL  
Corso d'Italia, 27  
00198 Roma  
Tel. 06 44870283  
[www.futura-edizioni.it](http://www.futura-edizioni.it)

Progetto grafico:

© FUTURA SRL

CHIUSO IN REDAZIONE

MARZO 2026

EGREGIO ABBONATO, AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003 LA INFORMIAMO CHE I SUOI DATI SONO CONSERVATI NEL NOSTRO ARCHIVIO INFORMATICO E SARANNO UTILIZZATI DALLA NOSTRA SOCIETÀ, NONCHÉ DA ENTI E SOCIETÀ ESTERNE A ESSA COLLEGATE, SOLO PER L'INVIO DI MATERIALE AMMINISTRATIVO, COMMERCIALE E PROMOZIONALE DERIVANTE DALLA NOSTRA ATTIVITÀ.

LA INFORMIAMO INOLTRE CHE LEI HA IL DIRITTO DI CONOSCERE, AGGIORNARE, CANCELLARE, RETTIFICARE I SUOI DATI OD OPPORSI ALL'UTILIZZO DEGLI STESSI, SE TRATTATI IN VIOLAZIONE DEL SUDDETTO DECRETO LEGISLATIVO.